



- ◆ Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

# NONA PARTE.

*Modo di formar le patenti per gli Ufficiali, dai loro il giuramento di fedeltà, propor le cause nella Congregazione, & assoluere i Rei dalla scommunica nei Santi' Officio.*

**I**o mi dò a credere, anzi tengo per fermo, che a gl'Inquisitori nō possi per niuna materia mancar forme bellissime, per fare a i loro Ufficiali gratiosissime Patenti, per astringerli a seruar fedeltà, per raunar con dignitate i Consultori, e per assoluer coquenueolmente i Rei dalla scommunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in sanguigni propositi alcune, più per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con essel'opera maggiore. E sono le seguenti.

*Forma di lettere Patenti per l'ufficio di Procuratore Fiscale della Sant'Inquisizione.*

*Nos F. N. Inquisitor &c.*

**C**VM demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagit, vt Reorum causa à nobis quantocutius expediantur, & ad id mun-

ne-

*Nona Parte.*

327

*reis obeyundum valde indi eamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repletæ illas diligenter promovent, ac fine debito terminari precent: idcirco te N. de eius doctrina, & servido rerum diuinarum zela, necnon vita, ac morum integritate, ac denique in gerendis negotiis spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore presentium, nostra auctoritate Officii instituimus, facimus, & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officii in Civitate N. &c. Damus tibi auctoritatem promouendi ad Fiscalem omnem, & quæcumque causis ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratis, & privilegiis, quæ buiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officii sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueverunt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque &c. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manum propriam apposuiimus. Dat. in Aedibus Sancti Officii N.*

<i>Die</i>	<i>Mensis</i>	<i>Anni</i>
<i>Fr. N. Inquisitor &amp;c.</i>		
<i>N. de N. Sancti Officii Notarius.</i>		

*Forma di lettere patenti per li Consultori  
del Santo Officio.*

*Nos Fr. N. Inquisitor &c.*

**C**VM Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigat, preferim Assistentibus, & Consultoribus, qui non solum in causis expediendis, verum etiam in consiliis præbentis, Nos, & Vicarios nostros ubique adiungent. Idecirco te N.

X 4

dc

de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abunde certiores facti sumus, tenore praesentium constitutimus, creamur, elegimus, & deputamus in Assistentem & Consultorem Sancti Officii in Civitate N. &c. cum omnibus gratijs, favoribus, prerogatiis, indultis, & privilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officii Ministeris quibique gentium concessis. Hortantes te obnoxie in Domino, quatenus tam sanctum, tamquam praeclarum munus ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire conceris. In quorum fidem &c. Dat. in Edibus Sancti Officii N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

### Forma di lettere Patenti per li Notari del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

**C**Vm Sancte Inquisitionis Officium in causis peragendis, negotijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui atta omnia ad dictas causas, & negotia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincere accipiat, notet, atque conscribat, quatenus cause ipsæ, ac negotia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo ictore praesentium, nostri auctoritate Officij tc N. de cuius peritia, integritate, ac morum honestate abunde certiores facti sumus, instituimus, facimus, & creamus institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officii Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, que huiusmodi Notarius sit, ac refle institutus, factis, & creatis, ex vi sacerorum

Canō-

Canonum, & Sancte Sedis Apostolice prescripto impari-  
tiri, ac tribui consuevit. Hortantes te in Domini nostri  
Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, chari-  
tate, & integritate in tanto munere obeundo semper via-  
ris, dignam laborum tuorum mercedem in Cœlis à Domino  
bonorum omnium largiore consecuturus. In quorum fidem  
bis sigillo Sancti Officii munitis, manu propria subscripsi-  
mus. Dat. &c. Die Mensis Anni

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

### Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**I**Nundum nobis Apostolica Sede exposcit Officium, ut  
perniciissimam heresis pestem (qua bis presentim in-  
felicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere di-  
gnoscitur) & pestilentissimos viros ipsas disseminantes pro-  
posse nostro infectari, extirpare, eradicare, & è medio tol-  
lere studeamus, ac satagamus. Cumq; in huicmodi san-  
cto ministerio indigcamus vigilanti, ac discreto Vicario, &  
Commissario Generali, qui una nobiscum sedulo laboret.  
Ea propter te R. N. de cuius sufficientia, integritate, pru-  
dentia, & Fidei Catholicae zelo plurimum in Domino confi-  
dimus, auctoritate Officii nostri, tenore praesentium institui-  
mus, & facimus Vicarium, & commissarium nostrum Gene-  
ralem in omnibus Civitatibus, & locis nostra Iurisdictioni  
subiectis, siveque institutum, & factum decernimus, &  
declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro  
Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi,  
excom-

*excommunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendo, definiendo, ac terminando, quos nos ipsi facere, exequi, definire, ac terminare possemus, præsentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout gravissima fidei negotia postulabant: excepta tantum sententia relapsorum, & impenitentium, quoniam omnino reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissima Crucis utriusque sexus fideles cum gratiis, & privilegiis Crucis signatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat. &c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Dominae N. Divina prouidentia Papa &c. Anno &c.*

F. N. Inquisitore &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius:

### Forma di lettere Patent per li Vicarij foranei della Santa Inquisizione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

**I**nunclum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officium, ut pernicioſiſſimam hæresi peſtem (quæ bis præſertim inſeliciſſimis temporibus ob noſtra peccata larini ſerpere dignoſcitur) expurgare, & peſtilentiſſimos viros ipſam diſſeminantes pro viriſbus inſectari, & e medio tollere ſudeamus, ac ſatagamus. Cumque in omnibus Ciuitatiſbus, et locis noſtræ Iurifdiſſione ſubiectis per noſmetipſos id preſtare non valcamus, ſed pluribus indigeamus Vicariis, quia nobiſcū in buſiſmo modo ſancto miſterio ſedulo laborent

Eapro.

Eapropter te R. N. &c. de cuius ſufficientia, integritate, prudentia, & fidei Catholicæ zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officii noſtri, tenore præſentium inſtitutum, & facimus Vicarium noſtrum in Ciuitate, reloco N. &c. ſicque inſtitutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informatione pro Sancto Officio accipiendo, citandi, monendi, præcipiendo, excommunicando, processus formandi, carceranti (præſertim in caſu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper queſitionibus exponendī (nobis tamen totius quoties prius moniti, & hæc omnia faciendi, & exequendi iuxta formam sacrorum Canonum, & prout gravissima fidei negotia postulabunt, utque ad ſententiam diſſiniriam exclusive, quam nobis omnino reſeruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in Societatem Sanctissima Crucis utriusque sexus fideles cum gratiis, & privilegiis Crucis signatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obſtantibus. In quorum fidem his Sancti Officii ſigillo munitis, propria manu ſubscripsimus. Dat. &c.

Die Mensis Anni

Fr. N. Inquisitor qui ſupra.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

### Forma di lettere Patent per gli Avuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**C**VM in tractandi Reorum S. Officii cauſis maximè carenteſum ſit, ne illis ad ſe deſendendum vlo modo intercludatur via, quin immò iuxta canonicas ſanctiores ſumoperè turandum ſit, ut pro cauſarum qualitate illis deſen-

fensionum modulis gaudere valeant, idque potissimum ali  
cuius peritū, atque excellentis viri opera, & studio accom-  
modatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag.  
& Excell. I.V.D. Dominum N. de cuius probitate, scien-  
tia, eruditioне, integritate, & charitatis zelo abunde cer-  
tiores facti sumus, ac plurimū in Domino confidimus, te  
nore præsentium instituimus, creamus elegimus, ac depu-  
tamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus  
gratijs, fauorib'is, prærogatiuis, indultis, ac præslegijs à  
Summis Pontificib'is Sancti Officij Ministris ubique gen-  
tiūm conceffis. Hortantes te obnoxè in Domino, ut tam  
pium, tamque eerezium munus ea, qua decet integritate,  
ac diligentia obire coneris. In quorum fidem præsentes fie-  
ri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitas, manum pro-  
priam apposuimus. Dat. in Edibus Sancta Inquisitionis  
N. Die &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

**Forma di lettere Patenti per gl'Ufficiali, che  
hanno lodevolmente seruito al Sant'Officio.**

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

Cum virtute nullum aquè, ac laus ipsa, bonosque, præ-  
mium debeatur, neque fas ullo modo esse videtur,  
ut qui Sanctæ Inquisitioni, qua fidei puritas, & sacrorum  
dogmatum maiestas illaſa conservatur, egregiam operam  
manarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hi-  
sce nostris Parentibus litteris omnibus testatum facimus,  
Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos  
&c. quibus Sancta Inquisitionis N. Consultoris, vel Fi-  
scali,

scali, aut Cancellarij munus exercuit, eam omnino diligen-  
tiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, &  
integritatem exhibuisse, quanta maxima à viro probo, vere-  
que Christiano desiderari vñquam potuerit. Quamobrem de  
santo hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino  
arrestamur, ac notum esse volumus, quatenus etiam alijs ad  
souendam, prouehendamq; tantæ Curie dignitatem acrius,  
vehementiusque inflamentur. Interim Deum Optimum  
Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Ma-  
gnifico Domino N. ac ceteris omnibus, quibus diuinarum  
verum decus, atque adçò ipsius Catholicæ Fidei splendor, &  
augmentum maximopere est cordi, gratia sua cumulum  
impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officij si-  
gillo munatis, manu' propriam apposuimus. Dat. in Edi-  
bus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni  
F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

**Forma di lettere Patenti per li spontecom-  
parenti nel Santo Officio.**

Nos F. N. Inquisitor &c.

Vniuersis, & singulis præsentes litteras visuris, le-  
ctoris pariter, & audituris patet evidenter, & sic  
notum, qualiter Dic Mensis Anni N.  
filius N. de &c. comparuit personaliter spome in Sancto  
Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum  
confessione, prout latius in actis, absolutionem à censuris,  
& penit Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium San-  
cte Matris Eccl. recipi, & admitti humiliter fecerit. Quocir-  
ca die &c. attenta sententia per nos in huiusmodi causa la-  
ta,

ta, & abituratione omnium errorum, & heresim Lutheri; seu Calvini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat. & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & heresim contra Sanctam Catholicam, & Apostolice Ecclesiam Romanam, sese quomodolibet extollentium; & eundem N. indicialiter facta, absolutus fuit à nobis forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurreret, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ unitatis, ac gremio restitutus, inunctis eidem penitentias salutaribus inscriptis. Videlicet.

*Vt quanprimum semel pedesler visuet Ecclesiam Sancti N.*

*Vt per tres annos proxime futuros ieunet feria sexta in Parastacce in pane, & aqua.*

*Vt per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Penitentiales, cum Litanijs, & Precibus annuis.*

*Vt tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de circa licentia Sanctissimum Eucharisticum Sacramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.*

*In quorum fidem praesentes feri secimus, & Sancti Officii sigillo munitas, propria manu subsignauimus. Dat. in Aedibus Sancti Officii N. Die &c.*

*Fr. N. Inquisitor &c.*

*N. de N. Sancti Officii N. Notarius.*

*Alira*

### Altra forma di lettere Patenti per gli stessi spontecomparenti.

**C**unctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R. P. Mag. F. N. Inquisitore &c iuridice exposuit, se olim sanctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhesisse impie sectæ Mahometanæ, ac petiit absolui, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die &c. abiuratis prius per eum iuridice apostasia à dicta sancta Fide Christiana, & erroribus prædictæ sectæ Mahometanæ, ac alijs quibuscumque erroribus, heresisib, & sectis Sanctæ Catholicæ, & Apostolice Romane Ecclesiæ contrarijs, fuit à præfato M. R. P. Inquisitore absolutus in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis propterea incursa, & Sanctæ Matris Ecclesiæ reconciliatus, inunctis ei penitentias salutaribus, prout in sententia contra eum lata &c. in quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manu propria subscriptimus. Dat. in Sancto Officio N. Die Mensis Anni  
N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

**L**e già due scritte forme di lettere Patenti per li Rei, che spontaneamente nel Santo Officio compariscono, faranno per auentura simile soverchie, stando il Decreto della Sacra Congregazione, che a simili Rei, per moiti gravi inconvenienti, che ne seguono, per niuna conditione così tatte Patenti si concedono; ma pure habbam voluto in questo luogo registrare: potendo egli

egli cō tutto ciò auuenire, che a persona tale siconcedano, onde non habbia di qual suoglia abuso, o inconueniente a temersi.

*Forma del giuramento da darsi ai Vicarij,  
Consulitori, & altri Officiali della San-  
ta Inquisitione.*

**Q** Vando l'Inquisitore dourà introdurre alcun' Officiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Officio, dourà anche nella publica Congregatione de'suo Consulitori darle il giuramento di fedeltà, con farlo anche inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogitto di Notaro, a chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

Ego N. de N. &c. constitutus coram vobis Adm. R. P. Sac. Thcol. Mag. F. N. de N. Inquisitore N. talis per me sacrosanctis Dei Euangelijs coram propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere manus, & officium Vicarii, vel Consulitoris Sanctæ Inquisitionis huius Cittatis N. & non revelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut alijs quotis modo ea, que concernent causas Sancti Officii nisi cum Dominis Consulitoribus, alijsque Officialibus dit Sancti Officii, sub pena peiuri, & excommunicatione latæ sententie, à qua non nisi ab Eminenterissimis, & Reu rendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absoluvi possim. Sic me Deus adiuvet, & hanc sancti illius Euangelia.

Modo

*Modo di far la Congregatione nelle cause  
del Santo Officio.*

**Q** Vando si haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui brevemente si ristragano i meriti della causa, e tutti i punti sostanziali del processo, con quella purità, e candidezza, sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non apparisca vn minimo segno, ch'e voglia ( sicome non dee volere ) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consulitori, entretà conesso loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infra scritta Oratione, composta già ( come afferma vn graue Autore ) dal glorioso S. Isidoro Velcouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito Santo.

**O R A T I O N E.**

**A** Dsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & offende quid efficer debeamus, vt, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & elector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, & eius

*E*cus Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae, qui summam diligis aequitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non fauor inflebat, non acceptio muneris, vel personarum corruptat; sed iungit nos tibi efficaciter solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum, & in nullo desideremus a verò: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic a te nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.

**F**atto questo, se l'Inquisitore per maggior chia-  
rezza della causa, e per meglio ageuolar la stra-  
da a i Signori Consultori di conuenientemente i lor  
voti spiegate vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà  
fare nel modo che a lui parerà più conuenevole, e  
fatti poftia dal Notaro compiutamente registrare i  
voti d'essi Signori Consultori, gli accommaterà  
con render gracie a Dio, e recitar pure quest'altra  
Oratione, che segue.

### ORATIONE:

**A**gnos tibi gratias omnipotens Deus pro misericordiis tuis: qui vivis, & regnas per omnia secundum facultatum. Amen.

### Modo di assoluere i Rei dalla scommunica.

**P**erche fà par mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scommunica; è da notare, che ciò deve farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formalì, e con i loro fautori, difensori, ericettatori,

e con

### Nona Parte.

con quelli altresì, che hanno tenuto, e letto libri hereticali, magici, e negromantici, che perciò sono puto iure in detta scommunica evidentemente incorri; ma a cautella solamente deuono dalla scommunica assoluersi quelli, che abiurano, come vehementemente sospetti d'heresia, o d'apostasia &c. Etale farà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, e da gli astanti il Salmo Deus misereatur nostri &c. ò il Salmo De profundis &c. ò pure il Salmo Misere &c. come più all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reco. Compito il Salmo, col Gloria Patri, l'Inquisitore in pie levatosi dirà. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater noster. V. Et ne nos. R. Sed libera. V. Salve regina seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Oremus.

### ORATIONE.

**P**retende Domine huic famulo tuo dexteram cœlestis auxilijs; ut te toto corde perquirat, & qua dignè ostulat assequatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremo.

### ORATIONE.

**D**eus, eniproprium est, misereri semper, & percere, suscipe deprecationem nostram: vi hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, misericordia tua pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

E se sarà stato Heretico formale , ouero Apostata , vi giungerà quest'altra , che segue .

## ORATI ONE.

**D**A quæsumus Domine huic famulo tuo dignum pati tentiæ fructum : ut Ecclesia tua sancta , à ciuisfidei integritate deviatorat delinq'endo , dono tuae gratia reformatur . Per Christum Dominum nostrum . Rx . Amen .

E successivamente l' Inquisitore , pur sedendo , e con la verga tutta uia battendo nel modo predetto il Reo , dirà queste parole .

*Auctoritate Apostolica , qua fungor in hac parte , ego absolu te à vinculo excommunicationis , quam incurvisisti ( se sarà stato heretico ) propter haereses Lutheranorum , vel Calvinistarum , seu quorumcumque aliorum hereticorum , battenus abs te creditas , & modo abiuratas ( se apostata ) propter apostasiam à sancta Fide Christiana ac scismam Turcarum , vel Saracenorum , seu Hebreorum , aut ad Demonem ipsum ( se fautore defensore &c.) proco , quod haeticis sanisti eosq[ue] defendisti &c. ( e te per hauc tenuto , e letto libri hereticali &c.) co , quia libri hereticales &c. retinisti , ac legisti &c. Et retinuo tē te sacrosanctis Sacramentis Ecclesie communioni , & reliqui fidelium . In nomine Patris , & Filii , & Spiritus sancti . Amen .*

Se faranno sospetti solamente d' heresia &c. dirà l' Inquisitore così .

*Auctoritate Apostolica &c. ego absolu te à vinculo excommunicationis , si quam incurvisisti propter vehementem haeresis , vel apostasiam suspensionem de te ob causas &c. iniuste conceptam : & restituo te &c.*

DE-

DECIMA  
PARTE.

*Auertimenti utili , e necessarij ai Giudici della Santa Inquisitione .*



Ltre ad vn ben ricco , e copioso Arsenale , onde l' opportune , e necessarie prouisioni per l' antivedute , e manifeste guerre à i suoi tempi si traggono , sono anco usati i Principi di tener in luoghi assai remoti altri apparecchi di finissime armi , di cui possano in qualche subito accidente , ò di cittadine seditioni , ò di nemico assalto , opportunamente valersi . E noi pure ( quanti , e quali ci siamo ) à lor sembianza , sicome nell' altre Parti di questa nostra Pratica disposte habbiamo l' armi ( per così dire ) valeuoli à manifesta battaglia contro i nemici , così in questa Decima , & vlt. Parte andremo ( se ben confusamente ) alcuni auertimenti collocando , che à gl' Inquisitori porger douranno aiuto , e vigore , ò per fuggir l' occulte insidie degli heretici , ò per rintuzzar ne i repentina assalti le loro diaboliche forze . Ampijissimo campo nel vero è questo , per lo quale noi potremmo largamente spaziando andare , poiche non ci è alcun famoso autore , il quale non che vn' aringo , ma dieci non ci potesse apñ leggiermente somministrare , sì copiosi di docimèti si mostrano tutti in questa nobilissima materia ,

Y 3

oltre

oltre a i viui, e spiranti oracoli, che dal sacro, e supremo Senato della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di quegli auvertimenti, che infiniti sono, a porne solamente alquanti nella maniera che segue.

## I.

**L**e testimonio, che in tortura depone del delitto commesso da vn'altro, fa indicio a cattura, non già a i tormenti, e condannatione, contro di lui senz' altra ratificatione fuor di tortura: perche, se bene la detta depositione mostra hauere dell'inuolontario, tuttauia, non trattando del proprio interesse d'esso testimonio, non si crede, ch'egli habbia voluto per forza de'tormenti dir la bugia: che perciò non può ne anco *ex intervallo* riuocare il suo detto, e conseguentemente di necessità non v'ha luogo alla ratificatione.

## II.

**C**olui, che, testificando depone alcuna cosa vera in se stessa, ma da lui non saputa, ancorche non deponga il falso, depone però falsamente, e deve punirsi di pena straordinaria ad arbitrio de' Giudici.

## III.

**N**el delitto d'heresia, come d'ogni altro incomparabilmente più graue, & alla cui estirpatione deuono con somma diligenza attendere i Giudici dalla Santa Inquisitione, s'ammetterono i complici, se ben perciò infami a testimoniare contro del Reo, anche senza tortura, imperoche altrimeti per lo terrore, e spavento d'essi tormenti si ritrarebbo-

## Decima Parte:

no dal deporre; e così il delitto restarebbe impunito, che saria cosa molto dannosa, e sconuenevole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e con la tortura, e senza essa: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosi a i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum*, & *ad tollendam infamiam*, secondo che si stima necessario, & opportuno.

## IV.

**S**u vn testimonio esaminato a difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e pur lo sia, due riputar si testimonio falso, e merita castigo; non ammettendosi a tal'esame, nè a prouar eccezioni contra i testimoni del Fisco, i parenti sino al quarto grado inclusivamente.

## V.

**S**u il delitto farà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contesture de' testimoni, e però difficilissimo si renda a prouarsi, e contueto ciò vi saranno molti legitimi testimoni singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres parentes ad res in honestas in aedib[us] Confessionis sacramentalis.*

## VI.

**S**u Reo nel Santo Officio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouerità farla prouare, è obligato il Giudice in ogni meglior modo a ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così Santo Tribuna-

le, & in cosa di tanta importanza.

## VII.

**S**e parte de' complici farà carcerata, e parte contumace, due il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la cauta de' carcerati: perche altrimenti si darebbe a i contumaci maggior campo di fuggir la giustitia.

## VIII.

**L**e copie di tutte le sentenze, & abiurations, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, o nella Corte Episcopale, deuono mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & Universale Inquisitione Romana.

## IX.

**Q**ualunque non haurà, spontaneamente comprendendo, accusato se stesso, ma farà stato denuntiato, o per altro modo giudiciale, secondo l'ordine di ragione, indicato, inquisito, processato, e colpo uole ritrouato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l'habitello.

## X.

**Q**ueli, che abiurano solo come vehementemente sospetti d'heresia, o d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuono però portar l'habitello.

## XI.

**I**n tutte le sentenze, che contro à gli heretici non rilassî, e penitenti si promulgano, hauuisi a porre la clausola, che sono stati heretici, e conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

## XII.

## XII.

**G**li Heretici rilassî (ò penitenti, ò impenitenti) che siano (potendosi dare al braccio le scolare) non hanno ad abiurare.

## XIII.

**I**Confessori non deuono esaminarsi mai, ne a fauore, ne a disfauore de'Rei loro penitenti intorno a idelitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Officio: e se per auentura venissero da i Giudici interrogati, possono saluamente rispondere, di non saperne niente. Et è da notare, che se il Confessore, o per imprudenza, o per malitia, o per qual si uoglia altra cagione in giudicio rielasse la confessione, tota rielatione niun'indicio farebbe contro al Reo, perche tal confessione fu fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come a Dio solo.

## XIV.

**G**li Inquisitori non hanno ad intramettersi nelle cose appartenenti al foro della coscienza, con alcotare i colpeuoli in confessione sacramentale: ma deuono fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apostolica loro imposto.

## XV.

**O**lui, che per timor della morte, o per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa a riti de'Maomettani, o Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d'apostasia.

## XVI.

**I**Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hanno abiurato come vehementemente i sospetti, non soglion restituirsi, o habilitarsi a'loro primieri usci,

vffici, se non d'espresso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

## XVII.

**S**E vi farà nel Santo Officio qualche abiurazione non autenticamente, ne canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autenticare in questo modo. Si citerà il Reo, della cui abiurazione non costa giuridicamente, e se gli dirà, che contro di lui vi sono indicij, che habbia tenuto le tali, e le tali heresie, nelle tali, e tali tempi &c. E se gli si scuserà, dicendo, che già ne fu inquisito, e le abiurò, e sodisfece all'Inquisitore &c. gli si opponga, che ciò legitimamente non costa al Santo Officio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all'Inquisitore, & all'Ordinario, Notaro, e testimoni, e se ne formi scrittura autentica.

## XVIII.

**S**E auuerà che vn Reo doppo hauer confessato gli errori, & heresie da lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoia catolicamente auanti l'abiurazione, doura leggersi publicamente la sua confessione, & assoluersi dalla scommunica promulgandosi contro di lui là sentenza, in cui gli s'impongano solamente pene priuatue, non positiue, e si dichiarì priuato d'honor, officij, e dignità, conforme al terror delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche a gli Heretici tassate; & alla fine si ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

## XIX.

**S**E alcuno farà stato assoluto diffinituamente, ouero, ab instantia iudicij, e sopravueranno contro di lui prove più piene, potrà, e dourà condannarsi.

Colui,

**C**Ouli, che non essendosi pienamente prouato il delitto d'heresia &c. viē purito in pena straordinaria, sopravuenendo legitima proua d'esso delitto, potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non possa in rem indicatam.

## XXI.

**D**euono gli heretici, ancorche emedati, se nō vi è somma certezza della loro emendatione, denunciarsi al S. Officio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: perciocche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

## XXII.

**L**e attioni publiche della Fede devono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de'Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

## XXIII.

**A**VANTI si promulghino le sentenze, hanno si citare, & a chiamare i Rei ad vdire personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronunciarsi dal Giudice sedente, altrimeti non farebbe valida; e deue il Notaro autenticandola porui, ch'ella è stata promulgata dal Giudice pro tribunali sedente: e non aggiungendouisi dette parole, è nulla, perche in sedēdo egli serba la Giudicaria Maestà, che a Dio stesso, non a gli huomini si attribuisse. Et oltre a ciò cōuiene in essa esprimer articolatamente la causa della condannatione del Reo.

## XXIV.

**S**E alcuna persona non solamente dotta, e scientia-ta, ma anco idiota, e vile, cōfesserà d'hauer erra-

to in Fede intorno a qualche propositione notissima, e canonizata nella Chiesa di Dio, come che Christo nostro Signore non sia vero figliuolo di Dio, ò che gli non sia risuscitato da morte a vita, ancorche dica, di non hauer saputo, che la Chiesa teneisse il contrario, non si resta per tutto ciò di pronunciare sicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non essendo per nuna maniera in alcun Christiano, e molto meno in soggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

## XXV.

**C**Olui, ch'essendo preso, e carcerato per causa d'heresia, fugge dalle carceri, anco con rompimento d'esse, non perciò dee hauersi per conuinto, ò per confessio: ma ben punirsi secondo la qualita del soggetto, e della fuga. E non potendosi ripigliare, hassis a procedere contro di lui, come contro d'un contumace, & impenitente.

## XXVI.

**L**'Heretico negatiuo non dee a cautela riconciliarsi, ma assolutamente rilasciarsi al braccio secolare.

## XXVII.

**T**Anta è l'iniquita dell'Arte magica, che, a parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede a coloro: che la fanno, dargli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò va alla loro, ò consente a quel che fanno, ò dicono, si è, come s'egli hauesse rinegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser dislungi da ogni fedel Christiano.

Chi

**C**Hi farà statoriconciliato dall'Inquisitore, mediante l'affolitione dalle ceniture per causa di Fede, dourà nondimeno sacramentalmente confessare gli stessi errori al Sacerdote.

## XXIX.

**G**li Heretici penitenti, che in caso, ò pericolo di morte possono esser assoluti da ogni semplice sacerdote, etiamdio irregolare, degradato, scomunicato, & heretico, mentre non vi siano presenti ò gli Ordinarij, o gl'Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, o altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non scomunicato, non heretico &c.

## XXX.

**N**on possono gli Ordinarij, ne gli Inquisitori, esfendo il delitto d'heresia più di ogn'altro grave, & enorme, mutare, o diminuire le pene tassate dalle leggi contro a gli Heretici, ne meno cangiare la sentenza da essi contro i sudetti Heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riservarsi l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte a i Rei nelle sentenze.

## XXXI.

**I**Maschi da quattordici, le Femine da dodici anni in su possono farsi abiurare.

## XXXII.

**L**A pertinacia, per cui l'huomo si costituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiamdio ammonito, persiste in quell' errore, che due lasciare, ma ciascun deliberaò e consentimento contrario alla verità Catolica da lui conosciuta.

Quare

**Q**vando si tratta di conuincere nel Santo Officio vn'heretico negatiuo, ad afferto di rilasciarlo poco poi appresso alla corte secolare, perch' il negotio porta feco grandissimo pregiuditio, ancorche il Reo dechiari, d'hauer i testimoni per legitimamente esaminati, e ripetuti, duee nondimeno l'Inquisitore, con somma, & esquisita diligēza ripetergli ex officio.

## XXXIV.

**A** Gli Heretici specialmente rilassi, e legittimamente conuinti, o confessi, e perciò giustissimamente condannati, sono vietati l'appellationi, & essi, appellandosi, non devono esser ascoltati, e ragioneuolmente; conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocenza, non a difesa dell'iniquità.

## XXXV.

**N**On devono, nè possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giamai nè indicij, nè persone di qual suoglia conditione, o qualità.

## XXXVI.

**S**E vn Christiano doppo il Battesimo nell'età infantile (per esempio, di due, o tre anni) instrutto nella setta Maomettana, o in altra contraria alla Religione Christiana, e Catolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notitia d'essere stato battezzato, e saputo quello, che importi la Fede Christiana, noo haurà ratificato l'apostasia, ma perseverato sempre nella sua ignoranza, duee questo tale, venendo a penitenza, riceuersi come apostata quanto all'abiurazione, ma però senza alcun castigo, e scru-

## Decima Partie.

senza minacciargli la pena del rilasso, o fargli falso obligatione alla detta pena del rilasso: ma se haurà tientemente ratificato il delitto dell'apostasia, ourà obligarsi alla già detta pena di rilasso.

## XXXVII.

**N**On può dall'Ordinario esser assolute colui, che dall'Inquisitore è stato scomunicato.

## XXXVIII.

**S**E vn Reo complice esaminato pianamente senza tortura, come principale quanto a se stesso, ha confessato il delitto oppostogli, la confessione sua basta al condannarlo senz'altra ratificatione: ma egli haurà confessato solamente in tortura, e non prima, duee ratificare la detta sua confessione fuor e tormenti.

## XXXIX.

**N**On deve il Giudice hauer col Reo famigliarietà nè domestichezza: perche indi ne suol nascere non poco disprezzo dell'autorità, e persona di lui, e generarsi anco pregidicio alla causa.

## XL.

**L**Giudice mentre esamina i Rei dee mostrarsi nel volto anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell'ira contro ad essi, ancorche gli primi huomini cattivi, e scelerati: nè per qualsiasi cagione prometter loro giamai l'impunità.

## XLI.

**L**Denuntiatore in causa di Pede si conta fra gli altri testimoni, perciò che, non come priuato, ma come uno del Popolo Christiano, & in causa pubblica, denuntia l'heretico, nel qual caso duee, come legitima, riceuersi la testimonianza di lui.

Nel

## XLII.

**N**el carcerare i Rei bisogna vsare' grandissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene a considerarsi, e la natura degl'indicij, e la qualità de'testimoni, e conditione del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

## XLIII.

**P**er quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito via assente, non può ne l'uno ne l'altra contrahere nuoue nozze, se prima non hauranno certo auviso della morte, quello di questa, ò questa di quello, altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del tanto Sacramento del Matrimonio: e senza cotali auviso non vengono dalla lunga assenza scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che pretendendo nullo il priao matrimonio, passano a contrahere il secondo, non vi essendo alcuna evidenza, ò dichiaratione della Chiesa circa la nullità del primo.

## XLIV.

**N**el darsi i tormentia i Rei due il Giudice proceder con essi moderatamente secôdo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologgio da poluere per saper quanto tempo vi scorre, ne descendere a tormentare alcuno, se non noue, ò dieci hore almeno dopo che il Reo haurà pigliato il cibo.

## XLV.

**N**elle sentenze, inaismamente, pubbliche, nô devono con parole proprie tutti i delitti, e circostanze d'essi spiegarsi al Popolo, sì per seruare il

deco-

## Decima Parte.

decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli ascoltanti, e sì per hauere al luogo sacro quella riuenza, che gli si duee.

## XLVI.

**C**olui, che scientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all'incontro colei, che si sposera col marito d'altra donna, soggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo una moglie viua, ne prendono vn'altra.

## XLVII.

**N**el delitto d'heresia due starsi più tosto al secondo che al primo detto del testimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel secondo confessato; e questo in fauor della Fede: purché al detto testimonio altro non osti, ne altro difetto egli habbia, che quello dello spergiuro. E il vero, che alla depositione di cotal testimonio, per lo spergiuro, e variatione, si toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non si duee ammettere la già detta sua depositione senza tortura, per vedere, in qual detto si voglia persistere.

## XLVIII.

**A** niun'altra cosa dee l'Inquisitore tanto studio porre quanto in guardarsi di pattouire co' Rei denuntiati in qual sioglia conditione.

## XLIX.

**D**ue l'abiuration degl'heretici esser pura, chiara, e semplice, non conditionale, non simulata, non dubbia, & in essa devono spiegarsi in specie tutte l'heresie, bestemmie, & azioni hereticali, tenute proferte, e commesse respectivamente dal Reo: & ha a farsi sempre doppo la sentenza condannatoria,

Z

non

non mai davanti ad essa ; regolarmente in l'ingua volgare : con la sottoscritione almeno di esso Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

**C**oloro , che celebrano la Messa , & ascolta no le confessioni de' penitenti non essendo Sacerdoti , che negano la Santissima Trinità , la diuinità del Nostro Signore Giesù Christo , la purissima sua concettonne per opra dello Spirito Santo , la morte , ch'egli patì per redimerci , e la verginità dell' immacolatissima Madre di Dio , non deuono (ancorche pentiti) riceuersi a misericordia , ma rilasciarsi al braccio secolare : se però al supremo Prencipe non piacesse ( vsando della singolar sua benignità ) altrimenti verso loro adoprare .

L I.

**C**olui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa , duee esporrà i tormenti sopra la sudetta sua pretesa intentione : percioche non si hà da stare al suo detto , che così habbia tenuto, ò stimato .

L II.

**C**hi nel giuoco , ò per facetia , e burla proferisce parole hereticali , si rende sospetto d'heresia , e duee, coime tale abiurare , & esser punito .

L III.

**Q**uando si teme , che il Reo , citandosi , commetta fuga , ò pur è indicato di delitto grave , duee personalmente esser catturato , tenza l'altra precedente citatione .

Quelli,

L IV.

**Q**uali, che sono dubbiosi nella Fede, cioè pertinacemente aderiscono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo , e compiacimento nel dubitare , e non sono pronti a riceuer la correctione secondo l'ordine del Superiore , sono heretici : ma se, lasciato alla fine il dubbio , abbracciano fermamente la parte Catolica , deuono riconciliarsi abiurando prima l'errore, come heretici formali .

L V.

**N**ell'esaminare i Rei , massimamente heretici , cōviene, che l'Inquisitore proceda molto cautamente , e con grand'intrepidezza d'animo , impero che vsano essi tutte l'arti possibili per non confessare il vero . Hora parlano equiuocamente , e conditionatamente . Hora si sforzano di torcere altroue l'interrogationi , che loro vengono fatte . Hora fingono di stranamente marauigliarsi , e rimanere attoniti . Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello ch'è seguito . Tal' hora con certe loro assai ben lunghe digressioni fannosi dal proposito lontanissimi . Alle volte cō superbe dicerie vogliono giustificarseli , e confermo visto , e con salda voce parlano in sì fatta guisa , che sembrano essere affatto innocenti . Non mancano similmente (quando stimano , che ciò li sia per tornar bene ) di simulare certi loro stimenti , e languidezze di corpo , ch'ei si pare a punto , ch'abbiano di presente a spirar l'anima . Mostrananco bene spesso , d'esser diuenuti pazzi , e sotto specie di simulata santità procurano d'ingannare il Giudice . In somma egli sono le volpi astutissime di Sansone . E perciò vegga l'Inquisitore di non lasciar-

Z 2

lasciar-

lasciarsi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

## L VI.

**S**E alcuno sarà volontariamente passato a gli empij, e profani riti de' Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati; ò pure haurà afferito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole, ne si vuole ascoltare, ma di fatto, come heretico, & apostata si punisce.

## L VII.

**C**Olui, che doppo la penitenza publica da lui fatta ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice d'essere stato ingiustamente condannato, duee, se non come impenitente, almeno come temerario essere punito.

## L VIII.

**A**Ncorche negli altri delitti non possano i languinei del Reo essere sforzati a testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non hà luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzarli a render corat testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: duee però farsi con quella circospettione che si conuiene.

## L IX.

**C**ome che nell'altre cause, pubblicato il processo, non si riceuano più testimoni sopra i medesimi articoli, ò altri a quelli contrari, vuole però altriamenti

## Decima Parte.

menti farsi nelle cause di Fede, attesoche la publicatione fudetta si fa in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltrache, procedendosi per via d'inquisitione, debbono in tal caso i testimoni riceversi anche doppo la publicatione.

## L X.

**H**Anno veramente i testimoni ad esser ne' loro detti, quanto alle cose sostanziali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglinon con le medesime parole affatto testimonieranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano cospirato contro al Reo.

## L XI.

**S**E il Reo hauesse incidentemente ne' suoi costituti confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non duee nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbono nascere in odio, e dispregio grandissimo nel Tribunale.

## L XII.

**A**Colui, che ricetta vn'Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuenga che si scusi, con dire, che non lo conoscea per heretico, non duee però darsi fede, & a lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

## L XIII.

**G**Li Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno, stando essi

dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che l'vn ta della Chiesa Catolica possa dividersi, e che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scommunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'vnità della Chiesa ritornare, hanno a riceversi benignamente, con far loro abiurare lo scisma.

## LXIV.

**N**ell'ammonire i Rei a douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, o fatta alcuna empietà contra la Fede Catolica, e legge Evangelica, & a guardarsi, di dire alcuna cosa falsa, o contro a se stessi, o contro ad altri &c. vñno gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatue, non aspre, o spuenteuoli, accioche i Rei per timor de' Giudici non dicano qualche bugia.

## LXV.

**E**ssendo la facoltà che fidà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, poisciache non gli si fanno sapere i nomi de' testimoni, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

## LXVI.

**C**olui si pressente rilasso, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gl'heretici, e conuerzia con loro.

## LXVII.

**L**'Heretico, il quale in articulo mortis viene assoluto, due, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato

gannato alcuni, promettere di sodisfare, cioè, coprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, o non polsa in verun modo iodisfare, o perche gl'ingannati siano absenti, o perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e ceisa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato a gl'ingannati scoperto l'inganno.

## LXVIII.

**S**e alcuno per ignoranza caderà in heresia, auengache non si punica, come heretico, due però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

## LXIX.

**C**hi fuori di giuditio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione estragiudiciale farà conuinto, dourà (etiamd'io in tortura) interrogarsi, s' egli ha tenuto le sopradette heresie.

## LXX.

**A**ncorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gl'indicij faranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi a rigorosa esamina, non si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, iofamia nel delitto d'heresia, il quale più che ogn'altro, si commette di nascosto.

## LXXI.

**S**e il Reo farà stato leggiermente torturato, siche la tortura non agguagli altriamenti gl'indicij, ancorche niun'altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena a loro arbitrio, sicome potrebbono

in tal caso ripetere contro di lui la tortura; ma s'egli bastevolmente farà stato tormentato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si farà conforme a i sacri Canoni, purgato.

## LXXII.

**E**gli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti dalle cose da lui confessate, o contro di lui prouate, abiuri nel Santo Officio, ma duee oltre a ciò giustamente esser punito, o di pena pecuniaria, o di rilegatione, o di carcere, o di galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiurazione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

## LXXXIII.

**N**on deue ad alcuno parer maraviglia, se i Rei, che doppo la rottura si rilassino, o pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò a lor colpa auuiene, hauendo il Fisco hauuta giustissima cauia di procedere contro di essi. E se gli indicij hanno potuto fare; che contro di loro si venisse a i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno a fare, che si condannino in quelle spese, che à publica utilità si sono con grandissima ragione fatte?

## LXXIV.

**L**a confiscatione de' beni seguita contro ad vn' heretico penitente, non si stende a quei beni, ch'egli haurà dopo la sua condanatione acquistati.

## LXXV.

**S**e con i beni dell' heretico vi faranno beni spet-tanti ad altre persone, questi non si hanno ad occupare in vigore della cōfiscatione de' beni di esso here-

heretico; ma deuono restituirsi a loro padroni:anzi se vi faranno creditori dell'heretico inanzi, ch'ei cadesse negli errori, è obligato il Fisco a sodisfarli.

## LXXVI.

**Q**uantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorche alla ritentione, e custodia de Reinon alla pena giamai, segue però altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche a gli Heretici pentiti, oltre alla publica abiurazione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canoni con pena di morte castigare alcuno, non vi sarebbe pena alla grauità del delitto confaceuole.

## LXXVII.

**S**'E vn'Heretico indiciato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de'testimoni, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi a gli Heretici.

## LXXVIII.

**A**Venga che vn'Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseuerare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si ha da proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto a voler rimettersi a quaato giudicherà il Superiore, dourà riceuerti a misericordia, e reconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con importi tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuerti a misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de'Giudici; che douranno con

con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, potendosi dubitare di simulata conuersione.

## LXXIX.

**I**Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altriui l'heresie, se non compaiono spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da Vescovi, & Inquisitori, non si mostrano di subito pronta conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna fintione, ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò perueritto, ò tentato di peruertire i Regi, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuerti a misericordia: ma fornato contro ad essi legitimo processio, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

## LXXX.

**N**on dee veramente, eome rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagli Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denuntiato, ne accusato, ne meno per timore di dover esser accusato, ò denuntiato, confessà d'esser ne'medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori darne parte al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

## LXXXI.

**P**Otrebbe ad alcuno parere, che i figli degli heretici rilassi, ogni volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni: ma egli non è così: perche, se bene a' cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i so-

pr-

## Decima Parte.

pradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della coscienza non si chiuda a chiunque si conuerte il pietofo grembo di lei, che perciò da santissimi, e grauitissimi autori si dice, ch'essi vengono riceuuti nel giudizio di Dio stesso; nō s'hanno però nel foro esteriore (mercé alla loro grand'incostanza) se non per heretici rilassi, & impenitenti (che perciò ne anco vègono con solenne, e giuridica assolutione rincorporati alla Santa Madre Chiesa) e come tali propriamente deuono darsi alla corte secolare, acciò siano castigati, e doppo morte abbrucciati. Laonde meglio si dice, che nel foro del Santo Oficio sianoriceuuti a penitenza, che a misericordia. L'istesso ha a dirsi de' figliuoli degli Heresiarchi, imperoche egliino, se ben conuertiti, si danno al braccio secolare, senz'aicuna solenne rincorporatione alla Chiesa.

## LXXXII.

**D**Eue colui, che in vna sola heresia sarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: perciò, s'egli poyscia cadera in vn'altra heresia, dourà giudicarsi rilasso.

## LXXXIII.

**C**Olui, che non vuole abiurare, particolarmente de formali, ouero de vehementi, hauendone l'obligo per sentenza data contro di lui, hattì a condannare, come impenitente.

## LXXXIV.

**A**ncorche il Reo contumace in assenza sia stato condannato, come heretico, & abbrucciatisi la statua di lui, s'egli nondimeno sarà preto, ò comparirà spontaneamente nel Santo Oficio, dourà quanto alla persona sua, e quanto a i beni ascoltarsi, etiam-

etiamdio che sia passato l'anno ; e se humilmente chiederà perdono, aminettersi (purche non sia rilasso) al grembo della Santa Madre Chiesa , ma con acerbissime pene per la sua contumacia : men graui però, quando egli farà spontaneamente comparso a riconoscer il suo errore.

## LXXXV.

**S**e alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de'soprastanti tormenti dall'Inquisitore minacciati gli , il che si ha ad intendere, quando il Reo di già si troua legato , ò spogliato , ò pure nel luogo de'tormenti costituito , deue nientedimeno ratificare opportunamente in giudicio la sua confessione . E ciò si dice anco di colui, ch'haurà confessato nella tortura datagli doppo indicij grauissimi prouati , e doppo d'esser conuinto , d'hauer egli più d'una volta ancora estragiudicialmente confessato d'hauer commesso il delitto , altrimenti detta confessione non valerebbe.

## LXXXVI.

**L**a legge diuina sotto pena di morte interdice , e viera tutto cio che si dice, e fa per arte magica , e secondo le leggi humane, ciuili, ed Ecclesiastiche, gl'Indouini, Maghi, & Incantatori sono infami, e nō debbono esser riceuuti a testimonianza, ne a communione; anzi debbono esser scommunicati : imperoche si fanno compagni de'Demoni, co' quali , come sono compagni nella colpa , faranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno .

## LXXXVII.

**N**on resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimoni singolari, ancorche siano molti

molti; come ne anco si ha a dire, che per tre testimoni contesti meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

## LXXXVIII.

**P**er qualsiuoglia , benche ampia , e generale sa- colta concessa a i Confessori, di poter assoluere da tutti i peccati , censure , e casi riservati , etiamdio nella Bolla *in Cœna Domini* , non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fa special mentione.

## LXXXIX.

**C**Olui , che afferisce , particolarmente ne'suoi scritti , alcuna cosa , ch'egli sà di certo , esser contro la Fede della Santa Chiesa Catolica , ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne , ma come heretico pertinace deue esser punito .

## XC.

**S**e alcuno similmente ammonito in giudicio , che la tale, e tale propositione è heretica , persistera nel dire , ch'egli tuttaua tiene , e crede la detta propositione , ancorche protesti , che non intende di dire, se non conforme alla Fede , e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

## XCI.

**C**ome non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana , vietandolo apertamente le leggi ; così non può , ne deue chi che sia per vn'manifesto heretico porger prieghi , ò fare altro ufficio a fauor di lui : essendo cosa molto più

più graue la divina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

## X C I I .

**D**ue il Reo accusato, e legittimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamête tutte in giudicio: e negandone prouerbiamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassis a condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

## X C I I I .

**I**l rilasso legittimamente conuinto duee, ò confessando, ò no, rilasciarsi al braccio secolare.

## X C I V .

**C**olui, ch'haurà confessato, ò, resterà conuinto, d'hauer proferito propositioni temerarie, ingiuriose, scandalose, o simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui, ouero de rebementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, e qualità, ò condizione della persona.

## X C V .

**L**'Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre a conuertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarsi.

## X C V I .

**S**e alcuno, doppo hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non duee a qualfiuoglia pena condannarsi.

## X C V I I .

**L**Le parole dubbiose, che possono essi in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più tosto in

in senso catolico, che heretico ad esporsi; quando però non fiano state proferite con inganno, ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

## X C V I I I .

**C**olui, che da legitti indicij peruenuto haurà in giudicio confessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna cauila, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, doura, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

## X C I X .

**O**ccorrendo il caso, che alcun'Hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non duee farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conviene, che ambedue procedano unitamente al castigo di esso.

## C.

**H**eretico negatiuo duee chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimoni contesti senz'alcuna eccezione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espressamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre respettiuaamente, & esso tuttaua con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico &c. Nel che però hassis a procedere molto pesatamente, e caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non

così facilmente suol condannare alcuno per Reo negativo; ma vfa in ciò vna somma circospettione con altrettanta pietà congiunta.

## C I.

**C**ontro a gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, confiscargli i beni, non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente convinti, d'esser veramente stati heretici, & hassis anche in ciò qualche riguardo a i luoghi, doue così fatte cause potessero generare sandalo, e pericolo: e che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

## C II.

**Q**velli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scommunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore esser alloluti.

## C III.

**N**on vfa il Santo Officio di far pagar la sicurtà a quelli, che doppo il termine sono liberamente comparsi, perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

## C IV.

**S**e alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouiso di qualche Chiesa Parrocchiale, reconciliandosi egli oposcia, è necessario, inanzi che torni all'esercitio della cura, si faccia rinuadare il titolo per nuova prouisione della Santa Sede Apostolica.

A Pro-

## C V.

**A** Promulgari la sentenza assolutoria, non meno che la condannatoria, hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquisitore.

## C VI.

**N**elle sentenze tanto publiche, quanto priuate si deuono tacere i nomi, e circostanze non solamente de'testimoni, ma anco d'altre persone nominate nel precessò per qualsiuoglia cagione. Saluo però, se la sentenza non fosse in materia di poligamia, che all' hora non sconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

## C VII.

**S**E la denuntia farà graue il denuntiatore senza eccezione, il Reo di non intera fama, & in essa si tratti di libri, e scritti heretici, e vengano nominati i famigliari, e consanguinei del Reo potrà l'Inquisitore, senza vfar per all' hora altre diligenze, farcatturare elso Reo; e nel medesimo tempo visitare i libri, e scritture di lui, e poftia prender l' altre informationi. E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo, ò fene fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri, e scritti &c.

## C VIII.

**N**onostante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non possono, per nuova dichiaratione della Santa Sede Apostolica, e del supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana, ne i Vescovi, ne tampoco gl'Inquisitori assoluere gli Heretici solamente in foro conscientie.

A a

G I

**G**li Heretici, etiamdi occulti (purche l'heresia a qualch'atto esteriore, se bene occulto, sia peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne possono, senza dispensa del Sommo Pontefice, o ricevere alcun'ordine, o ne'già ricevuti ministrare, o ascēdere i maggiori; e ciò s'intende ancora maggiormente, degli Apostati dalla Santa Fede: e si stende di più quelli, che solamente con gli atti esterni, o spontaneamente, o per timore, rimossa però la forza, o violenza precisa, hanno apostatato, & a quelli che adorano, & invocano i Demoni, come anco a i fautori, difensori, e ricettatori de gli Heretici; ne possono gl'Inquisitori sopra tale irregolarità dispeniare.

## C X .

**P**ossono i testimoni, non ostante qualsiuoglia loro privilegio, essere sforzati dall'Inquisitore a deporre in causa d'heresia, e ricusando essi di testimoniare, devono riputarsi sospetti d'heresia, e come fautori d'heretici punirsi: se però non rciutassero per affinità, o contanguinità, o amicitia speciale col Reo.

## C X I .

**I**l testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui pretenza haurà fallimente testificare; e così anche colui, ch'haurà subornato i testimoni a deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescovo, e dall'Inquisitore unitamente.

## C X I I .

**E**d tanto momento l'inicinitia capitale d'un testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorche deponga contro al Reo nella tortura, e nell'istesso articolo di morte.

10

A GI-

**A**gl'inimici riconciliati di fresco non si crede contro al Reo.

## C X I V .

**N**elle cause di Fede si ammette al testificare, contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio a tortura, non correndosi altre veresimili congettture, & amminicoli, e non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, senz'alcuna eccezione si farebbe, ne sia bastevole a catturare il Reo, nondimeno faidicio a poter inquerire, & a pigliar secrete informationi sopra quello, ch'haura deposito l'heretico, e se altre cose lapraueranno, a procedere anco più auanti.

## C X V .

**P**ossono i Giudei render testimonianza l'vnq contra l'altro, e contra vn Christiano, che passi, o ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei a testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

## C X VI .

**G**li Heretici si ammettono bene a testificare in causa di Fede a favore d'un Cattolico, ma non possono però testificare a favore d'un'altro Heretico.

## C X VII .

**N**ella sentenza contro al Reo rilasso deue esprimersi tutto il successo del detto Reo, e porsi l'heresie, & errori nuovi, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare da punirsi delle douute penne, con confiscarle tutti i suoi beni dal giorno, che

A a 2

commi-

commise il primo delitto d'heresia , secondo i Sacri Canoni, e con la debita protesta.

## C X V I I I .

**N**ella sentenza absolutoria diffinitivamente non si hanno a recitare gli errori , & heresie opposte a colui , che duee assoluersi , non essendo state contro di esso prouate.

## C X I X .

**C**Olui , che farà canonicamente purgato , duee stare molto auuertito , e con grandissima cautela caminare , percioche s'egli cadesse nell'heresie di già purgate , s'haurebbe per rilasso .

## C X X .

**N**on solo gli heretici formalii , ma anco quelli , che si rendono sospetti , etiamdio leggiernente , d'heresia , deuono abiurare generalmente tutte l'heresie .

## C X X I .

**N**on secondo la sua propria scienza , o coscienza , come priuata persona , ma conforme a i meriti della causa , & secundum probata , & allegata , duee il Giudice determinare , e sententiare .

## C X X I I .

**A**l Reo per l'atto della tortura non si ha a dare il giuramento in modo alcuno , ancorche egli fosse minore di venticinque anni .

## C X X I I I .

**S**e il Reo interrogato in causa di Fede chiederà di satione a rispondere (douendosi in ogni modo presumere , che ciò faccia frodolentemente) non gli si duee concedere , ma instare , che di presente risponda , e sodisfaccia all'interrogationi per verità .

II

**I**l compagno nel delitto ha da deporre contro i complici , mediante il suo giuramento , e ricusandodi ruelargli in casi , ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi , può il Giudice indurloui per mezzo della tortura .

## C X X V .

**I**Testimoni del Fisco , o maschi , o femine ; non hanno ad eser di minoretà , che d'anni quattordici .

## C X X V I .

**L**a tortura duee incominciasi da i più sospetti ; e se tutti saranno egualmente sospetti , e vi siano maschio , e femina , hassis a cominciare dalla femina , come più timida , & incostante : e se tutti saranno maschi , dal minore , e più debole .

## C X X V I I .

**S**E costerà , che colui , appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici , o stampati , o scritti a mano sia stato egli medesimo d'essi l'autore , o compositore , duee stimarsi veramente heretico : perciocche con molta maggior deliberatione si truonano libri erronei , che no n proferilcono parole hereticali .

## C X X V I I I .

**A**lli Rei carcerati in causa di fede , etiamdio mentre son sani , & ancor pende la causa , può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore , qualunque volta essi Rei lo chiederanno . Ma priuata deue il Confessore giurare di douer seruare il secreto ; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa da ruelarsi fuori delle carceri , di ciò nol compiacia in modo alcuno : e se fuor di confessione gli dirà similmente qualche ordine lo rueli all'Inquisitore ;

A a 3

&amp; cisor-

& efforti il Reo a dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obbligato e sopra tutto auerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla scommunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

## CXXIX.

**S**E vn Reo, negandogli si la publicatione de' nomi de'testimoni contro di lui etaminati, si appelle ra da coral negatione, non duee in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

## CXXX.

**I**mpenitente, e pertinace heretico duee chiamasi colui, che ostinatamente afferisce qualche heresie, la cui contraria verità catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto credere.

## CXXXI.

**S**E vn Reo carcerato nel Santo Officio confesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, o più heresie, delle quali niente affatto costaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denuntiato, o di dovernelo essere, ha da riceuersi a misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

## CXXXII.

**L**'Heretico non rilasso si riceue a misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiedera perdono auanti la sentenza, & anco doppo la

sen-

sentenza, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiedera humilmente perdono.

## CXXXIII.

**N**El supremo Tribenale del Santo Officio di Roma non si vuol procedere contro a quelli, che persistono nella scommunica per vn'anno, o più, se non sono icommunicati per causa di Fede.

## CXXXIV.

**N**elle cause di Fede non si confiscono mai libeni in pena della contumacia, come nell'alere, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilasso, condona i confiscati beni.

## CXXXV.

**Q**Uando si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, o se puo confessare d'esserui stato, nega pero d'hauer visto &c. e perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (sicome vna leggiera febriuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in capit propterum*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in capit alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz'altro ha da supporfi alla tortura: tanto più, che i testimoni, che lo conuincono, niente contro di lui depongono, ma contro il Reo. L'islesso duee dirsi del testimonio complice, quando gli si dà la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro a se stesso: sì per le suddette ragioni, come

anco perche s'interroga in vn caso del qualc può legitimamente interrogarsi.

## CXXVI.

**S**E vntal complice hâ da tormentarsi ad effetto d'aggravare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passi a diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiuditio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnargli in ogni modo le difese.

## CXXXVII.

**A**NCO gli occulti heretici hanno a denuntiarsi sotto pena di scommunica, conciosia che non si pubbichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato a prouar la denuntia.

## CXXVIII.

**S**E niuno comparirà a difender la memoria del Reo coniunto d'esser morto heretico, duee l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

## CXXIX.

**L**A deposizione del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha a far indicio, nondico a tortura, ma ad inquerire specialmente contro al nominato, duee esser ratificata al banco della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

## CXL.

**C**ompagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto individuale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annesse, e connesse, come se hauesse data qualche causa al delitto.

**S**E vna Strega, ò malefica deporrà contro ad un'altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, e dirà, d'hauer ciò veduto, all' hora non fa indicio veruno, non solamente alla tortura, poftia che ne anco due potrebbono ciò con loro deposizioni adoperare, ma ne pure a qualsiuoglia speciale inquisitione contro alla nominata: perche le Streghe; mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diauolo ingannate, vengono per arte diabolica, ò pure stimano di vedere molte cose finite, e false. Onde non si duee in modo alcuno di essi fatta lor deposizione tenere vn minimo conto: anzi male, & ingiustamente farebbono i Giudici a procedere in tal caso contro alle nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo, la deposizione di lei potra pure far qualche fede in giudicio.

## CXL II.

**L**A Chiromantia, sicome è sempre superstitiosa, & louente sospetta di commercio col Diauolo, alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma già si rende affatto intolerabile, quando i vani profeti di essa vogliono temerariamente giudicare uno delle cose alla santa Christiana Religione appartenenti: come se egli no (per esempio) dicefero, che chi haurà tal dispositione di linene nella pano viuerà lungamente in gratia di Dio, e doppo morte se n'anderà felice al Paradiso, e simili altre npietà.

## CXLIII.

**Q**uantunque nel processo per chiarissime prouosti, che il Reo, o presente, o esente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordescenza per vn'anno continuo nella scommunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntuamente, deuono co'l tutto ciò ambidue, non ostante tal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettuamente.

## CXLIV.

**E**n obligato di vero il Giudice laico a star sempre al processo dell'Inquisitore, & ad eseguire la sentenza di lui; ma nondimeno, se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima tentativamente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto esso Giudice laico ad obbedire, e giustamente potria far resistenza. S'milmente la confiscazione de' beni dell'heretico, ancorche sia imposta ipso iure, non sortisce però il suo effetto, se non doppola promulgazione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

## CXLV.

**N**on sogliono regolarmente nel Santo Officio, in caso, che i Rei co' tormenti purghino gli indicij, farsi loro sentenze assolutorie, ab *instansia indicij*, ma semplicemente si lascino andare: e quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia da fapersi, che la causa contro d'essi agitata non vi ha luogo a veruna condanna-

tio-

## Decima Parte.

tione, all' hora d'vn semplice decreto sopra ciò, v'non sono compiacuti. E noi perciò nell'Ottava Parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di spedire i processi mediante la tortura, ne polla la forma di tal sentenza.

## CXLVI.

**S**'E vn'Hebreo professerà la Fede Christiana, pensandosi, e tenendo fermamente, d'essere stato battezzato, ancorche stato non sia, e poi cada in qualche heresia, vien riputato heretico, e contro di lui si procede nel Santo Officio.

## CXLVII.

**C**Olui, che predica l'heresie, e le professa, ancor che dica, di non crederle, ne d'hauerle credute, ma d'hauer fatto per qualche commodità temporale, o per vanagloria, non ha perciò a tener si per accusato; perche altrimenti tutti gli heretici in questa guisa, scufandosi, fuggirebbono le da essi troppo ben meritate pene.

## CXLVIII.

**N**On può alcuno tener libri heretici senza licenza, ancorche habbia intentione di seruirsiene per confutare gli errori degl'istessi heretici, ne mezzo per curiosità, o per ornamento della sua libraria.

## CXLIX.

**M**entre, e contro il tenore delle sante leggi fa il Giudice, che carcera alcuno tenza le debite, legittime informationi; ma nondimeno, se contro già carcerato Reo sopravvenissero indicij, per li quali pur douesse esser carcerato, egli si ha da ritenere, conforme a quella tanto vulgata regola. *Ma-  
t. cap. 18, benē retentus.*

C L.

**Q**vando il Reo per propria confessione, ò per legitime proue è conuinto d'heresia, non può nè deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo

C L I.

**Q**vando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondaisero in grandissimo danno della Repubica, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe l'Inquisitore inquerice ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

C L II.

**V**N testimonio solo, purche legitimo, e senza alcuna eccettione, se depone della verità del fatto, fa indicio a tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l'indicio sia prouato per due testimoni. E poiche tante volte in quest'opera si è fatta mentione di testimoni legitti-  
mi, e senza alcuna eccettione, deue auuertirsi, che siccome altroue in più d'un luogo così all'asciutta è stato accennato, testimoni senza alcuna eccettione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & a i detti de' quali per niuna legittima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosia che vi siano pure di quei testimoni, a i quali, ò per la minorità degli anni, ò per la maluagita de' costumi, ò per lo difetto del seise, per l'inimicitia capitale, ò per la fautoria palese legittimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giudicio prouare contro al Reo.

C L III.

**L**'Heretico assoluto nel foro della coscienza etiamdio dall' istesso Somano Pontefice, se po-

vie-

vien'accusato nel foro esterno, nō però schifa le pene agl'heretici douute; percioche per la pena imposta nel foro interno sodisfa à Dio, & a lui si riconcilia: ma la penna del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfazione della Repub. Cessa però il fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pótefice assoluto per via di gratia, ò di dispensa.

C L IV.

**E**ssendo gl'incanti, ò maleficij di natura loro cattiuji, percioche intrinsecamente v' interuiene l'invocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curiosità, ò per verificare il delitto, ò per qualsioglia altro, ancorche buon fine, comandano, ò permettono, che alla loro presenza gl'Incantatori, ò Malefici esercitino qualche opera d'incanti, ò maleficij.

C L V.

**N**on può alcuno richiedere, ne comandare, ne usfar forza al Malefico, che in effetto sciolga il maleficio con altro maleficio, sia pur esso Malefico a far ciò quanto si voglia apparecchiato; el sedocidò intrinsecamente cosa cattiva: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico a togliere il maleficio, etiamdio con qualche segno di benedittione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, ò ceremonia, di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto &c.

C L F I.

**I**l Giudice della Santa Inquisitione, auuenga che sappia, che colui c'ha a giurare in giudicio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche elso adopra in ciò la sua autorità, e per l'officio che tiene,

382. *Pratica del Santo Officio*  
tiene, ha legitima causa di farlo, dicondosi egli sere  
vere di tal giuramento per formare legittimamente il  
processo.

### CL VII.

**L**'Assoluzione data ad vn' heretico, ò dall'Inqui-  
store, ò dal Vescouo, ò dall'stesso Sommo  
Pontefice non è valida, quando esso heretico fota-  
mente si conuerte, & ancorche egli pochia di cuore  
si riconolca, non perciò resta assoluto, essendosi il  
Giudice da falsa causa molto ad assoluerlo; il che in  
niua modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciu-  
to, costui perleuerare nella sua pertinacia: e perciò  
se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceve  
il perdono della colpa, resta però il caso riservato  
per la su detta censura, & è mestiero, ch'egli si ricor-  
ra al Santo Tribunale.

### CL VIII.

**S**E l'heretico veramente pentito, ad ogni modo  
malitiosa nente face qualche heresia, non o-  
stante, che per sentenza venga assoluto dalla scom-  
muniica, non s'intende però assoluto dalla censura,  
se non per quell'heresia, che ha confessato, e circa  
l'altra festa il cafo riferuato. Ma se ciò per dige-  
nitanza è auuenuto, egli riceue l'assoluzione dalla  
scommuniica per tutte; e daro, che non restasse  
assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assolu-  
zione.

### CL IX.

**S**E l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma  
a bello studio tacito a leuni atti esterni di mo-  
mento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, cons-  
(per

### Decima Parte.

383.

(per esempio) hauer pigliata la Cena alla Calunisti-  
ca, calpestati i santi Sacramenti, & ingiurate le sa-  
tre Imagini, non resta assoluto dalla scommuniica  
per detti atti, etiamdio occulti: percioche non mora  
d'esserne veramente pentito. E per tanto è ne-  
cessario, che simili Rei finti, vogliono ottener vera-  
mente nuova assoluzione, ricorrino humilmente a  
gl'Inquisitori, e spieghino la lor fittione, e l'heresie  
occulte, ouero gli atti occulti di dette heresie.

### CL X.

**A**LL'huomo battezzato, ma nutrita appresso  
agli Infedeli, ò Heretici deuonsi proporre le co-  
se della Fede Christiana, e Catolica sufficientemen-  
te, per indurlo a credere. Il che fatto, se egli rifiute-  
rà di credere catolicamente, e christianamente, s'ha-  
rà, e riputerà per Heretico, ouero Apostata.

### CL XI.

**I**Catecumeni, quali hanno già col cuore abbrac-  
ciata la Santa Fede Christiana, se auanti il Batte-  
simi si partono ò in tutto, ò in parte da quella, non  
però sono Heretici, ò Apostati, ma Infedeli, atteso-  
che non sono ancora per il Battesimo incorporati  
alla Chiesa, ne hanno solennemente professata la  
Fede: e se pur ha a dirsi, che siano heretici, non so-  
no però soggetti alle pene de gli heretici, conciosia  
che non siano capaci di scommuniica, ne soggetti al-  
la giurisdicione della Chiesa, di cui non sono per an-  
to fatti membri.

### CL XII.

**Q**VANDO vn Mago, doppo hauer fatto egli stesso  
lo scritto del patto col Demonio, e lasciato  
quello nelle mani, torna a penitenza, non è necessa-  
rio,

rio, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa  
lo scritto, atteso che ciò si fa ottimamente con la  
vera, e suda penitenza del commesso peccato.

## CLXIII.

**S**E uno fintamente si farà battezzato, non hauendo intentione di riceuere quel Santo Sacramento, e poi si partirà dalla Fede non farà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota fittione, lo punisca come heretico, atteso che, essendo il Battesimo invalido, egli non si rende capace d'heresia, ne di cenire, ne di soggettione alla Chiesa.

## CLXIV.

**C**Olui, che veramente haurà voluto battezzarsi, e sarà stato battezzato, ma il Battesimo fu nullo per difetto di legitima materia, od intentione del Ministro, e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezzato, e come battezzato si diporgerà nell'esterno, costui, partendosi dalla Fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito & oltra à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato a riceuere il vero Battesimo.

## CLXV.

**V**N heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medesimo composti, ne' quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scommunica.

## CLXVI.

**Q**Uando un morto resta pienamente coniunto d'heresia, a gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, ne la loro appellatione deve accettarsi, perciò che ne anco l'istessa

**D**ecima Parte. 385  
heretico coniunto, se viuesse, dourebbe, appellarsi, esser sentito.

## CLXVII.

**I**L Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato non risponde, ma ostinatamente si rase, può condannarsi, come pertinace, e coniunto.

## CLXVIII.

**S**E il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui, non dourà condannarsi come heretico.

## CLXIX.

**Q**uel Reo, che, hauendo da fanciullo creduto l'heresie, nō si farà nell'età più matura da quelle voluto mai dispartire, non ha perciò più benignamente a punirsi: anzi quanto più gravemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più severamente deue eiser castigato.

## CLXX.

**L**A contumacia cagiona, che il Reo assente si ha per prefente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien'imputato.

## CLXXI.

**T**utto ciò cheda dall'Auuocato allega presente, il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se per auentura l'Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contradisse.

## CLXXII.

**S**E alcuno ricetterà, o in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto hereti-

gici, ancorche non deuontati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scommunica; ne a tal'effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando catolico, ben può voler fauorire l'heresie formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scommunica legato, come heretico, e come fautore.

## CLXXIII.

**F**autori, difensori, e ricettatori degli heretici non deuono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardise di sepelirgli: foggiace alle penne di quelli, che sepeliscono gli heretici stessi.

## CLXXIV.

**C**Olui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo, vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scommunica della Bolla in *Cena Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata, principalmente ad essi heretici.

## CLXXV.

**L**'Apostasia, in quanto formalmente è vn dittirsi da tutta la Religione, o Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche coral circostanza notabilissimamente aggrava il delitto di heresia, duee necessariamente nell' uno, e nell'altro foro confessarsi.

Apo-

**A** Postata dalla Fede si dice esser ancor coiui, che sacrificia, o comanda altri, che sacrificchino agl'Idoli, ouero al Demonio; e può come apostata punirsi parimente colui, che passa ai riti degli Hebrei, e de'Saracini, o sacrilegamente reitera il santo Battesimo.

## CLXXVII.

**I**L conoscer le cause di bestemmie hereticali con viene a tal guisa agl'Inquisitori, & agl'Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: ne si ha a dire, che in ciò vi sia luogo alla peruentione.

## CLXXVIII.

**N**On potendosi le cose magiche, negromatiche, e superstiose effercitare senza patto, o tacito, o espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del suddetto patto, o inuocatione del Demonio consiste in ciò, che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico ssidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell'huomo altresi esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battesimo coral'inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione a far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn'atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostinatamente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si ha da trattare il Demonio se non come fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell'huomo.

## CLXXIX.

**Q** Vando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto,

B b 2

dice

dice sempre la bugia, perchè l'anima del morto non entra in altro corpo giamai, ne deue farsi quello, ch'esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesche anco le buone da vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuono così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pactouito, che il primo di loro a morire dovesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vaga curiosità, che in eotal patto interviene.

## CLXXX.

**N**on è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare que siano tesori, perchè non posso no in ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologhi a tal'effetto si seruono pure dell'opra di lui.

## CLXXXI.

**O**vando nel Santo Officio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, ese siano legittimamente conuinti, o se rilassi, e simili cose, deuono gl'Inquisitori appoggiarsi al parere de'Signori Canoni: ma quando sì tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, o nò, al giudicio de'Padri Teologiconviene assolutamente riferirsi, e secondo la loro dichiaratione regolarsi.

## CLXXXII.

**A**ncorche i pupilli, & i minori nò possano senza l'autorità de'loro Curatori, e Tutori accuare alcuno: essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupilli & i mi-

& i minori, sì veramente che passino il quartodecimo anno della loro età, per testimoni legittimi s'hanno a giudicare.

## CLXXXIII.

**Q**vando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

## CLXXXIV.

**L**a sentenza condannatoria contro all'heretico ha da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne sarebbe valida, se il giudice prima lo pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

## CLXXXV.

**S**e contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, sopraueranno altre proue, hannosi a congiungere insieme le nuove, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, econcludente per punirlo.

## CLXXXVI.

**C**Olui, che poscia d'essersi cominciato a formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauvisto, ricorre etiamdio con lagrime, al Vescovo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarsi; perchè non essendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicarvisi: ma conviene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

## CLXXXVII.

**N**on hanno i Sacerdoti, ne anco in *foro penitentie*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dai.

la scommunica incorsa per il delitto d'heresia, essendo essa riservata al sommo Pontefice, e dalla Santità Sua concessa tal autorità d'affluere solamente a Vescovi, & Inquisitor nel foro esteriore.

## CLXXXVIII.

**S**E il confessore istesso nel foro esteriore affermerà che vn penitente, e confessò, o morto, o vivo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitela, non gli s'ha incontinente a credere; perchè facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humilità, e contritione: e perciò il confessore della vera penitenza, e contritione di lui, che a Dio solo è nota, non può render alcuna chiara testimonianza. Non però si nega, che cotal attestazione del Sacerdote non debba a fauor del penitente operare in modo, che assai più piaceuolmente con esso lui si camini, specialmente se la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

## CLXXXIX.

**N**el santo Tribunale dell'Inquisitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue stima l'innocenza del Reo potersi in alcun modo, etiamdiò dopo la sentenza istessa, discoprire, ad uscire ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne facesse istanza,

## CX.

**N**on hanno a darsi le difese all'inquisito, quando ei voglia prouare, che alcuna specie d'heresia, che veramente è heresia, non sia tale: anzi l'Avvocato, che ciò volesse torre a difendere, si mostrerebbe heretico, non volendo, che vn heretico

ma-

manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma venga castigato.

## CXC I.

**N**on potendo chi viue hauer herede, non può, ne due tampoco il fisco chiamarsi propriamente herede dell'heretico condannato a cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è succelsore vnueriale ne' beni del sopradetto heretico.

## CXC II.

**Q**VANDO i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (il che ben possono fare) come indebitamente, grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la loro appellatione, che specificatamente alleghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali e suffiscenti.

## CXC III.

**D**AL decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non si potrebbe togliere per l'appellazione dalla diffinitiva: ma se la detta appellatione è caluniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legittimi indicij alla tortura, non deve ammettergliela.

## CXC IV.

**C**OME che di rado, venga il caso, che il Reo alleghi l'Inquisitore, e come tale lo riguti, non però gli si prohibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben è vero, che fa mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come capitale, ò almen graue inimicitia, ò di cospirazione, ò di grauame del Giudice recato al Reo nel far la causa;

e tutto deue allegarsi nella ricusatione : & all' hora il Giudice riuscito dourà non già proseguir la causa, con notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

## C X C V .

**I** Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede , deuono tener lo stile , che in simili attioni adopra no gl' Inquisitori, il quale vien' espresto parte nel corpo delle leggi , e parte nella commissione data a gl' Inquisitori stessi.

## C X C V I .

**A** Vuenga che il Giudice secolare non possa infammettersi di conoscere alcuna cosa di Fede, essendo il delitto d' heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può , senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

## C X C V I I .

**S** E il Giudice secolare richiesto in cause di Fede, da i Vescoui , o Inquisitori, non vorrà imman- tinente dar il braccio opportuno , incorre *ipso iure* nella scommunica , e se in essa anderà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

## C X C V I I I .

**C** Onciosiaca cosa, che il rilasso, o conuinto, o confessò, debba darsi al braccio secolare senza a scoltarlo, eccetto quando negasse d' esser rilasso, e facesse istanza d' esser sentito, non fa bisogno, che si citi alla sentenza.

## C X C I X .

**A** Prouare il delitto d' heresia nel Santo Officio si ammettono il figlio contra il padre , & il padre

padre contro il figlio , la moglie contra il marito , il marito contra la moglie , il seruo contra il padrone , il padrone contra il seruo .

## C C .

**C** Ome che i testimoni singolari non prouino l' heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, non sonno però bastevoli a cagionare, che gli s'imponga qualche straordinaria pena , o penitenza , & anco la purgatione Canonica .

## C C I .

**N** On deue abiurare in publico colui , il quale non più che leggiermente si rende sospetto d' heresia .

## C C I I .

**L** A scommunica , nella quale incorrono gli heretici *ipso iure* , non richiede alcuna precedente ammonitione , ma l' istessa legge , per cui s' impone , serve per ammonitione .

## C C I I I .

**N** Una scommunica , ne ancora quella che s' impone a gli heretici , è *de iure divino* , ma solamente *de iure Ecclesiastico*. Ben' è vero, che in certi casi è *de iure divino*, che l' heretico da tutti venga schifato.

## C C I V .

**N** On incorrono i figliuoli d' heretici le pene loro statuite qualunque volta rivelano giudicialmente al Santo Tribunale l' heresia de' loro padri , e fannogli carcerare , ancorche eglinon fossero nati doppo il paternao delitto .

## C C V .

**F** Igliuoli d' heretici propriamente , e formalmente s' intendono esser quelli , i quali nascono apun-

apunto nel tempo , che i loro padri sono attualmente heretici , non prima che cadono nell'heresia : onde i figliuoli nati auanti l'heresia de' loro padri , non sono figliuoli d' heretici , se non materialmente . Contro a quelli , non contro a questi militano le leggi penali a i figliuoli d' heretici imposte .

## CCVI.

**M**eritano gli heretici più che gli adulteri , & assassinii di strada esser puniti : conciosia che molto peggio , senza alcun paragone sia l'adulterio , è inoltre più infelice la morte dell'anima , che l'adulterio : e la morte del corpo . Et in tal materia bellissima è la sentenza del gran Padre S. Agostino . *Cur adulteria legibus puniantur , & sacrilegia permittantur ? An fidem non feruare leuius est animam Deo , quam farnicam viro ? E quella del glorioso S. Girolamo . Hereticus homicida est , qui animas hominum noxijs , & lethibus sensibus interficit .*

## CCVII.

**N**on può chiamarsi heretico rilasso ad effetto d' esser come tale , punito colui che non ha mai abiurato alcun' heresia , tuttoche non vna , ma più , e più volte sia ricaduto nella detta heresia , nè due rilasciarsi al braccio secolare , purché egli voglia pentirsi ; come ne anco può dirsi tale colui che occultamente ricade nell' heresia doppo l'aburazione : ma è necessario , che ciò costi legittimamente , & per propria confessione in giudicio , per concludenti proue de' testimoni , & per evidenza del fatto .

Colui ,

## CCVIII.

**C**olui , che doppo hauer abiurata l'heresia si rende sospetto d' esser in quella ricaduto , non dee hauersi altrimenti per rilasso formalmente , ne come tale punirsi : e ciò regolarmente si pratica da gl' Inquisitori d' Itaglia ; ne vi è legge alcuna in contrario . Il simigliante si dice di colui , che , hauendo abiurato *de vehementi* , e perciòche di nuovo si rende sospetto d' heresia , di nuovo abiurata pur anco *de vehementi* : essendo necessario , che chi ha come rilasso ad esser castigato , sia ricaduto nell' heresia da lui primieramente abiurata , o come heretico formale , o come *vehementemente* sospetto .

## CCIX.

**N**on ha da stimarsi heretico rilasso , chi ha abiurata l' heresia come fautore di heretici , e poi di nuovo gli fauorisce , non costando , che egli per ciò sia mai caduto in heresia formale ; ne meno due esser riputato tale chi doppo la purgatione canonica impostale per lieue sospitione d' heresia farà caduto in heresia , ma solamente colui , che si farà purgato come *vehementemente* sospetto , ilche s' intende quando egli sia ricaduto nell' heresia , di cui già si è purgato , e non in altra .

## CCX.

**O**ttello , che già si è detto , che qualunque abiurata *de vehementi* tutte l' heresie , se po'cia cade in altra heresia , che in quelle , nelle quali era prima caduto , si dice tuttaua rilasso , già non avviene di colui , che si purga come *vehementemente* sospetto :

396 *Prattica del Santo Officio*  
to; perchè egli non si purga generalmente da tutte l'heresie, ma solamente da quelle, dalle quali è stato diffamato.

### CCXI.

**C**hi senza l'ordine del Sacerdotio vdirà la confessione sacramentale, ma non però assoluerà il penitente, non incorrela Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell'afflolutione sacramentale.

### CCXII.

**N**on si dà fede alcuna al detto de' testimoni emanati senza il giuramento, il quale si ricerca a fare scienza publica nella causa, che si tratta.

### CCXIII.

**P**o l'heretico esser preso anco di propria, e privata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però più sicura cosa il denunciarla al Superiore ad effetto, che con publica autorità sia preso, e condannamente castigato.

### CCXIV.

**L**a sentenza condannatoria degli heretici non deve contenere la condannatione degl'articoli hereticali, sopra de' quali egli no sono stati processati, ma supporia; e così ha da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

### CCXV.

**C**ome al costituire vn'huomo fedele, e catolico si ricerca, che hauuta egli notitia, che il tale, et alle articolo vice proposto dalla Chiesa a doversi credere, la volontà pieghi l'intelletto a consentire; co-

*Decima Parte.* 397  
si per lo contrario a formare vn'heretico si richiede, che hauuta si l'istessa notitia, la volontà inchini l'intelletto a non consentire.

### CCXVI.

**N**on è necessario a costituire vn'heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all'autorità della Chiesa, ma basta opporglisi con qualche intensione, cioè, o per cupidigia di guadagno, o per desiderio di gloria, o per brama di qualunque altra cosa temporale: perchè in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente a credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

### CCXVII.

**N**on resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch'egli sa tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendarsi, purché rimanga convinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perchè in questa guisa mostra di non acquerarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile duee dirsi di colui, ch'è pronto a credere, non alla Chiesa, ma a qualche huomodotto, per la medesima ragione.

### CCXVIII.

**N**on meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora definite dalla Chiesa s'appiglia con l'animo tenacemente ad vna parte, ed è si fattamente disposto a difenderla, che niente conto, o stima vuol fare alla Chiesa in caso, ch'ella difinisce il contrario: e tale anche è colui, che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stigma esser di fede, che non è pronto a credere il contra-

trario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

## C C X I X .

**D** Annasi la memoria dell' heretico morto; au-  
tenga che , viuendo , non sia stato diffamato  
d' heresia .

## C C X X .

**Q** Vando contro ad vn morto si agita la causa  
d' heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai sta-  
to indiciato di sì fatto delitto, i figliuoli di lui niente-  
dimeno incorrono nella pena della priuatione de' be-  
ni; che perciò , trattandosi di così graue lor danno,  
si citano nel giudicio d' essa causa .

## C C X X I .

**D** Eue il vero Catolico denuntiare gli heretici,  
ancorche hauesse loro promesso , data la fe-  
de, & anche giurato di non riuergli , non essendo  
cotal promessa , o giuramento di niuna forza , ouer-  
ro obligatione .

## C C X X I I .

**G** Li heretici, se ben poi si pentono, perciò che ri-  
mangono *ipso iure* priuati d' ogni beneficio  
Ecclesiastico , e di tutti i lor beni ; non gli ricuperar-  
no altriuenti per la penitenza .

## C C X X I I I .

**L** A confessione del Reo dubiosa, incerta, e ge-  
nerale non basta per condannarlo .

## C C X X I V .

**D** Ve sempiene proue , com' è a dire , le deposi-  
zioni di due testimoni singolari senz' alcuna  
eccezione, non possono , ad effetto di condannare il  
Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena,  
e concludente proua .

L' He-

## C C X V .

**L**' Heretico , il quale si mostra penitente , se ad  
ogni modo , quando vien reconciliato alla  
Chiesa , in realtà del fatto non è tale , non rimane  
stramente astoluto . E perciò , quando si absolve vi  
spone la clausola , *dummodo ex corde redierit, & iniun-*  
*sam penitentiam seruauerit .*

## C C X X V I .

**L**' Heretico penitente non può , ne deue più da-  
alcuno, se non ingiuriuosamente , eser chiamato  
heretico : hauendo la penitenza lauata , e del tut-  
to levata del cuor di lui la macchia bruttissima di  
cotal delitto .

## C C X X V I I .

**N** On posson i Giudici secolari , douendo egli-  
no eseguir la sentenza dell' Inquisitore con-  
tro ad alcuno heretico , mutar le pene imposte le in-  
detta sentenza ,

## C C X X V I I I .

**N** On può l' Inquisitore dar la tortura al Reo  
per il delitto d' heresia senza il Vescovo , ne il  
Vescovo senza l' Inquisitore , e se altrimenti avviene ,  
la confessione da cotal tortura seguita è nulla *ipso iure* ,  
etiamdio , ch' ella fosse stata dal Reo più volte  
ratificata : esendogli stata data senza giuriditione  
alcuna , e perciò indebitamente .

## C C X X I X .

**L** A purgatione canonica hoggidì s' impone sola-  
mente a i Vescovi , Sacerdoti , & altri simili , la  
buona fama de' quali è molto necessaria al Popolo  
Christianio ; ma non già a persone vili , e plebee : e  
molto meno a quelli , che discendono da infedeli .

Ren-

## C C X X X .

**R**endesi l'innocenza di colui, che si scolpa, ottimamente prouata, quando il testimonio *in articulo mortis* confessia, che depose il falso contro a lui

## C C X X I .

**D**ice si alcuno diffamato d'heresia quando è fama, e voce publica communemente appresce tutti, o la maggior parte della Citta , Vicinato, Villa, ch'egli habbia predicata, o difesa l'heresia, in altro modo aderito.

## C C X X I I .

**N**on può, ne deue chiamarsi fautore d'hereticamente, né soggiace alle pene ai fautori d'heretici imposte, colui, c'haurà fauorito, difeso, e ricettato alcun heretico, se non costa dell'heresia di esso legitimamente.

## C C X X I I I .

**Q**vando vi è dubio, se, hauendo la moglie ricetta to il marito heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio heretico, ciò habbia fatto non per l'heresia, & per cagione d'essa, ma per affetto, & tenerezza del sangue, si presume, che l'hanno fatto più tosto per affettione del sangue, che per causa dell'heresia; onde vengono ad essere scusati

## C C X X I V .

**H**anno i Dottori (e nel vero con ragione) persatrocce il delitto d'heresia, che stimano più grave essa heresia incorsa per ignoranza, che l'homicidio commesso con dolo.

## C C X X V .

**C**olui, che preferisce parole espressamente hereticali, se si dubita dell'intentione cattiva, deve

## Decima Parte.

401

presumersi, che più tosto con cattiva, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non prova il contrario.

## C C X X X VI .

**I**l delitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello dell'apostasia.

## C C X X X V I I .

**E**di sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo commette, incorre nell'infamia, & castigo; e perciò non si presume così ageuolmente, alpuno esser heretico: e chiunque dice, questi, o quegli esser tale; condiene, che lo proui.

## C C X X X V I I I .

**S**e alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fu giudicato leggiermente sospetto, dourà come riallo esser punito.

## C C X X X I X .

**H**eretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giamai dipartirsi dall'opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede Catolica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

## C C X L .

**H**eretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua riconciliatione, quando sono atti contrarij alla sua colpa, rebus gravi, se non vuol predicare, & scriuere contro all'heresie, come le fu imposto.

Cc

Colui,

## CCXL I.

**C**Olui, che per timore, ò per forza haurà aposto-  
fato dalla Fede, al'hora solamēte viene scu-  
fato quando il timore, e la forza è graue, com'è a di-  
re, di morte, e di tormenti: ma non già se fosse sola-  
mente d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male.  
E s'egli nel primo caso, cessante il timore, non ri-  
torna subito, ma tace, e non contradice, duee esser  
riputato heretico; e nel secondo caso ad ogni modo  
rimane sospetto d'heresia: & auuenga ch'ei fugga la  
pena ordinaria, non però le si toglie la straordinaria.  
E il vero, che sempre duee men rigorosamente  
esser punito.

## CCXL II.

**Q**Vella donna, che scientemente haurà contratto  
matrimonio con vn'heretico, è sospetta  
d'heresia.

## CCXL III.

**E**Gli è tanto necessario, che colui il quale ha con-  
fessato nella tortura il delitto, s'egli ha ad esser  
condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel  
modo già detto la sua confessione, che s'egli subito  
doppo la tortura fosse ricondotto al Tribunale per  
farlo in ognimodo perseuerare, & egli, confessando,  
ratificasse, saria detta ratificatione inualida: concio-  
sia che la perseueranza, che per le leggi espressamen-  
te vi si richiede, in ciò consistesse, che il Reo non so-  
lamente confessi più volte, cioè nella tortura, e da-  
vanti al Tribunale, ma anco in diversi tempi. Ma,  
mentre ch'egli confessasse subitamēte doppo la tor-  
tura, non visaria diuersità di tempi, ne più d'una  
confessione per la continuità, e connessione degli ar-

## Decima Parte.

ti, e  
he del tempo istesso. Oltre che non essendo ancora  
cessato il dolore sofferto per lo tormento, il qual si  
prelume nel detto spatio d'un giorno, ed'una notte  
eser cessato, parebbe, ch'il tutto seguisse pertimo-  
re degl'istessi tormenti.

## CCXL IV.

**S**E alcuno nella tortura da se medesimo confessasse, come si dice, maria, & montes, e per esempio,  
di hauer in luoghi distanti guastate molte sacre Ima-  
gini, abbruciate le Chiese, demoliti gli Altari, e com-  
messi altri somiglianti sacrilegij, de' quali non vi  
fosse in aliis pure vn minimo indicio, è necessario,  
che il Giudice mandi a prender informatione del  
corpo di detti delitti; potendo essere, che il Reo per  
forza de'tormenti habbia confessato quelle cose,  
che non hebbe mai pensiero d'operare.

## CCXL V.

**A**Vanti che il Giudice venga all'atto di tortura  
contro a i Rei, duee auuertire di non dargliela  
quando per altra via possa hauer da essi la verità.

## CCXL VI.

**E**Gli non si conviene disputar publicamente co'  
perfidi heretici, ma in carcere con le ammoni-  
zioni de'Giudici, e con la dottrina de'Teologi sfor-  
zarsi di convincerli: perche, quantunque siano perti-  
naci, chisà però, che *rexatio tandem non dei illis intellectum*.

## CCXL VII.

**L**A tortura richiede indicj precedenti tali, e di  
tanta forza, che paia non mancaral'altro, che  
la confessione del Reo.

**D**ue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo, ò all'innocenza, ò al supplicio.

## C C X L I X.

**I**L Reo, che solamente condottò al luogo della tortura, ò quiui spogliato, ò puranco legato, senza però esser alzato, confessò; dicefi hauer confessato ne' tormenti, e nell'esamina rigorosa.

## C C L .

**S**E vn Reo nella tortura ben tosto dirà, Tormentatemi quanto volete, perché s'io vi stessi fin'a dieci anni nondirei niente; perché non sò niente, e sono innocentissimo: non dourà però il Giudice incontrinente farlo deporre, e rilasciarlo, ma procederà innanzi: ò più, ò meno rigidamente, secondola conditione del Reo, e la qualità del delitto.

## C C L I .

**N**ou indicij sono quelli, che da precedenti son diuersi di specie, o di sostanza; com'è a dire: i primi Indicij erano della mala fama del Reo; cioè, ch'egli sia heretico &c. Sopravviene poi vn testimonio, il quale depone d'hauer visto il Reo conuersare co' heretici, o altra cosa simile; questo è veramēte indicio nuovo. Ma se prima vi fosse stato indicio di fama per lo detto di più testimoni, e poi venissero altri testimoni sopra l'istessa fama, questi non sarebbero nuovi indicij, ma proua maggiore del primo indicio.

## C C L I I .

**C**onfessa alcuno in tortura, & auanti la sentenza dice, ch'egli ha errato nel confessare, può costituire l'error suo? Certo sì, però solamen-

te quanto l'error sia *non iuris, sed facti*, perciòche non pare colui veramente confessare, ch'era nel fatto, e cotal errore non può nuocerle fino alla sentenza: anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiamdi legittimamente ratificata, può dopo la sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

## C C L I I I .

**S**e alcuno incolpato di delitto, non però indiciato a tortura, spontaneamente s'offerisce a i tormenti, dicendo, Io non ho commesso questo delitto, e m'offro di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo a i tormenti già che il Reo così vuole? Nō può in modo alcuno. Prima, perché vn'huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perché la potestà di tormentare altri, è di mero imperio, ne può il Giudice effercitarla secondo la volontà d'vn'huomo privato. Terzo, perché non può alcuno commettere ad altra persona priuata; che lo percuota: etale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, o vuol'operare, come farebbe, se non vi essendq indicij esponeffe alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

## C C L I V .

**L**A tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; ma ben sì quella, che si dà in pena del delitto commesso.

## C C L V .

**C**olti, che in colpa alcuno di qualche delitto, specialmēte d'heresia, se non hauēdo egli vere

406 *Prattica del Santo Officio*  
proue ne indicij iufficienti alla tortura cōtro al pre-  
teso Reo , dīrà , Signor Giudice , ponete me , & N  
alla corda, ch'io voglio prouarle in faccia, ch'egli è  
colpeuole, non deue in modo alcuno esser ascoltato.

CCL VI.

**A** Ll'arbitrio del Giudice si faccia tutto ciò , che  
dalla legge non è determinato.

CCL VII.

**L** A nominatione del complice in tortura opera,  
che l'incolpato da lui, purche altronde, ancor-  
che meno legitimamente , e sufficentemente indi-  
ciato, e possa esser tormentato.

CCL VIII.

**T**Vto che la solemnità delle leggi nol disponga ,  
egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima,  
che il Reo, hauendo confessato nel Santo Officio v-  
na, ò più heresie , s'interroghi anco nella medesima  
tortura, e se n'hà tenuto dell'altre .

CCL IX.

**E** Sendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo  
per mancamento d'indicij, s'egli tuttaua molto  
da vano stimolo d'onore per hauer la verità , ad  
ogni modo comandasce , che il detto Reo fosse posto  
in vn fondo oscuro di torre, ò se stesse di mezz'iu-  
no ignudo, ò si morisse (percosì dire) di fame, e di se-  
te, malamente adoprarebbe , e meritarebbe quel  
medesimo castigo , che gli si dourebbe , se hauelise  
al Reo data propriamente la corda .

CCL X.

**S** E il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del  
luogo de'tormenti dirà al Reo . O tu confessai  
delitto , ò io ti farò condurre al luogo de'tormenti,  
et

Decima Parte.

407

eti darò la corda, confessando il Reo questa sua con-  
fessione dirassi fatta per timor della corda ? Nò: per-  
che è lieue territione , e sembra più tosto una tal  
giattanza del Giudice , che altro ; se però il Giudice  
non fosse huomo terribile nel volto, & vsato di dire  
si fatte cose, e mandarle ad esecutione: perche in tal  
caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *meru-  
torum* .

CCL XI.

**A** Lla tortura , che li dà al Reo , non deue esser  
presente l'Auuocato, ma solamente i Giudici,  
& i Notari, douendosi ella dare in secreto .

CCL XII.

**A** Ncorche l'indicio contro al Reo vēga proua-  
to da due testimoni , non però deue il Giudice  
indintantamente torturarlo , se non in caso, che i det-  
ti testimoni habbiano deposto cose verisimili, attesta-  
la qualità dell'indicio, e la conditione della persona.

CCL XIII.

**O** Vando alla condannatione del Reo si richiede  
piena, e concludente prova del fatto, se il Reo  
prima che si formi il processo fugge per timor della  
Corte; perche non vorrebbe esser catturato , e poi  
chiamato al giudicio prestamente ritorna, e compa-  
risce, la fuga non fa indicio contro di lui, ne gli arre-  
ca pregiudicio veruno , perche chi subito ritorna , si  
presume essersi dipartito con animo di ritornare : ma  
se poi chiamato non viene al giudicio , ne compari-  
scere, all' hora la fuga fa indicio , e presuptione contro  
al fuggitivo .

CCL XIV.

**E** Sendo il delitto d'heresia cōtrario alla commu-  
ne salute di tutti , può l'heretico (sicome già è  
detto)

408 *Pratica del Santo Officio*  
detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: perciò  
che il Giudice intende per salute di tutti inquerire,  
anco sopra i complici, il che non può farsi, se non si  
fradica affatto il delitto.

CCLXV.

**P**Vò il figlio Catolico al padre heretico in estre-  
ma necessità costituito, acciò non si muoia di  
fame, souuenir di cibo, purché tal souuenimento non  
sia in danno, e souuerfione della Fede, e della Chie-  
sa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore ap-  
presso Dio. E diciamo, non eser ciò illecito, per-  
ch'egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si  
conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperar-  
ci giamai.

CCLXIV.

**S**Ono scommunicati tutti quelli, che sepeliscono  
gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima  
con le loro proprie mani non hauranno disotterrati  
gli empi cadaveride' icelerati nemici di Dio, e della  
sua Fede.

CCLXVII.

**F**Rà le pene, che doppo morte si danno a gli he-  
retici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dove  
glino sono stati sepolti, nō si ha a seppellire alcun'altro  
giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in il-  
guardando a lei, si puniscono l'istesse cose inanimate.

CCLXVIII.

**N**Elle cose connesse, o continue prouano i testi-  
moni singolari; come se per esempio, deper-  
ranno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo  
visto vno uscir della Sagrestia apparato, l'altro co-  
minciar la Meisa, è così degli altri di quel sacrosanto  
sacrificio.

Non

Decima Parte.

409

CCLIX.

**N**On possono gli heretici far testamento *etiam*  
*ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico  
è nullo, ne può la penitenza di lui rinualarisi:  
anzi doppo ch'egli è riconciliato non può ne meno  
testare de'ben facquistati doppo l'abiurazione.

CCLXX.

**D**Euono gl'Inquisitori *ex proprio officio* interro-  
gare i testimoni, se hanno qualche causa d'ini-  
ziacia contro al Reo; tanto è grande, e notabile l'e-  
ccettione d'essa iniacia specialmente nel Santo  
Officio.

CCLXXI.

**I**L testimonio infame ancorche si ammetta a tes-  
timoniare nel Santo Officio, non può far indicio a  
tortura; perciò che fa mestiero, che i testimoni siano  
d'intera fama.

CCLXXII.

**A**ncorche contro ai Reo vi siano nel Santo Of-  
ficio indicij dubitati circa il fatto, due non  
dimeno il Giudice venire ai tormenti, per hauerne la  
verità, non docuendosi perciò il Reo tener per con-  
vinto, e facendo tuttaua mestiero apir la strada al  
Pisco d'interrogarlo sopra l'intentione, o credulità,  
ne potendosi a ciò venire, se il fatto non è prouato, o  
il Reo non è confessio.

CCLXXIII.

**Q**Uella presuntione si giudica più valida, e me-  
gliore, la quale più s'accosta alla verità.

CCLXXIV.

**A**ffermano di commune sentenza tutti gli auto-  
ri, e l'approua anche l'uso, che, quantunque il  
Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, qua-  
ndo

do però legittimamente ratifica la sua confessione  
egli lo faccia libera, e spontaneamente, che per  
tal confessione debba come spontanea dal Giudice  
esser accettata.

## CCLXXV.

**Q**uell'Avvocato, il quale, conoscendo apertamente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punizione; e però non duee eleggersi in Avvocato i non persona da bene, & intendente delle leggi: & haſſi a darci il giuramento, che non recherà se noi giuste difese, a terra celati i meriti della causa.

## CCLXXVI.

**I**N detestatione del grandissimo delitto d'heresia se bene hanno gli heretici figli catolici, nondi meno si publicano, o confiscano, com'è già detto, i loro beni, nè si ha riguardo alcuno a i figliuoli.

## CCLXXVII.

**G**li Heretici, se ben si pentono, perciòche i/iure rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli recuperano altrimenti per la penitenza.

## CCLXXVIII.

**P**Vò il padre catolico diseredare il figlio heretico: e ne ha giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

## CCLXXIX.

**I**l figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumai padre, e per conseguente heretico.

## CCLXXX.

**A**ll'heretico, il quale non serua l'unità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento alla

alla salute, nè il battesimo, nè l'elemosina, nè la morte istessa per Christo; conciosia che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che non potest esse particeps divinæ charitatis, quibus illis est Christianæ vnitatis.

## \* CCLXXXI.

**Q**Vando il delitto è notorio non v'ha luogo alla tortura, ma duee venirsì alla condannatione del Reo.

## CCLXXXII.

**P**Er le proue riceuute nell'Inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, nè si duee condannare elso Reo senza nuova repetitione de' testimoni, non essendo ciò lecito di fare, ne anche contro al Reo specialmente inquisito.

## CCLXXXIII.

**D**Ouendosi importe ad alcuno la purgatione canonica, egli è necessario, che contro al Reo non sia pienamente prouato il delitto, & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nimiche, non maleuole, ma graui, da bene, honesti, e costumate, massimamente se egli farà altresi huomo da bene, e tenuto in buona opinione, e stima. O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandalo da lui dato.

## CCLXXXIV.

**L**'Eccetionē contro a i testimoni del fisco devono esser tali, che del tutto ribattino il loro teſtimonato. E quest'effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono ben diminuire alquanto la credenza a i detti de' testimoni, ma non toglierla affatto.

**S**E il Reo illecitamente torturato, e confessò nella tortura farà rilatato, e riposto in libertà, e dopo qualche notabile intervallo di tempo chiamate dal Giudice comparirà spontaneamente, e da luidi nuovo in virtù degli antichi indicj interrogato, senza tortura, e senza timore di essa, confessera ciò che l'altra volta confessò nella tortura, la confessione di lui haurà per libera, e spontanea.

## CCLXXXVI.

**T**utte l'eccettioni, ond'altri sen'và priuilegiati di non poter in altri delitti esser esposto alla tortura deuono cessare nel delitto d'offesa maestà massime diuina, ch'è il delitto d'heresia, per cui si fa immediatamente ingiuria a Dio nella propria persona di lui.

## CCLXXXVII.

**N**ella purgatione canonica deuono eleggersi i testimoni compurgatori quelli, ch'hanno la medesima dignità, e conditione del Reo.

## CCLXXXVIII.

**S**E il Reo assente, contro al quale militano i detti di più testimoni contesti senza alcuna eccettione, fosse dal Giudice senza niuna precedente citazione condannato haurebbe tal condannatione luogo? Nò: perche non essendo egli ascoltato, neanco per Procuratore, ne potendosi difendere, non si può, inandita parte, cosa alcuna diffinire. Che perciò a gran ragione si doleua colui. *Cur reus infelix absens agor, & mea, cum sit optima, non villo causante perit?*

Se

**D**à costerà evidentemente nel Santo Officio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia astante dal luogo, oue hà commesso il delitto, potrà ondimeno esser preso, e punito doue non haurà roferito alcun'heresia.

## CCXC.

**S**e l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazza, ò furioso, ch'haurassi egli a fare? Douran-  
tisi per causa de'benicitar gli heredi, ò assegnarsi li detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin'a tanto, ch'egli ò si risani, ò muoia nel furore: perche, risanandosi, potria per auuentura rihauersi, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma postu, ch'egli pure si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

## CCXCI.

**D**a certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattivo animo di colui, che le riferisce: e perciò deve con gran cautella in ciò procedere il Giudice, affinché si punisca il Reo, e si conservino i buoni.

## CCXCII.

**T**ra le proue, con le quali il Santo Officio si reca a terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da testimoni degni di fede; perche appoggiandosi così fatta proua alla notitia, ò scienza degli huomini, conviene diligentermente considerare, di quanta autorità egli siano. Onde i saggi Dottori leggisti dicono, che ne testimoni deuono riguardarsi la conditione, la dignità,

tà, le ricchezze, la pouertà, l'amicicia, l'inimicitia  
la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, si come già è stato toccò in altri luoghi.

## CCXCI I.

**C**iò che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non due darsi alcuna fede; non s'intende di quelle cose, le quali egli stesso ha vđito dal Reo contro alla Fede, ma di quelle, ch'egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall'istesso Reo: perciò che in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezo de' testimoni scoprondosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

## CCXCI V.

**T**anto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto eglini più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; ma ben si rendono anche di maggiore, e più severo castigo meriteuoli quando ardicono, testimoniando affermar contro all'innocente lor consanguineo il falso: perciò che in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiuntione del sangue, & il legame del naturale amore.

## CCXCV.

**S**E vn Dogmatista, o Seduttore haurà separatamente insegnata l'heresia a gli huomini di tutto vn Popolo potrà dal testimonio d'essi, nonostante certa loro singolarità nel testimoniare, esser conuinto, e come seduttore castigato non meno che il ladro, il quale in varij luoghi a diversi testimoni separati haurà mostrato il furto da lui fatto.

Quello

## CCXCVI.

**D**etto, che alcuni Dottori di grān conto dicono, che molti testimoni singolari possono trouare alcuno esser heretico *in genere*, deue se io bestimo) intenderli così, che, testificando essi d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesse, concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbigratia* diuersi articoli di Luterani, o Caluinisti, o Sacramentarij, od Anabatisti, prouando, costui esser d'vna delle sudette sette, cioè, o Luterano, o Caluinista, o Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola *Genere* per setta, che abbraccia diuersæ heresie, come il genere contiene diuerse specie.

## CCXCVII.

**S**E vnt testimonio falso, Re integra, denuntierà se stesso, dourà esser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà a i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

## CCXCVIII.

**C**olui, che confeserà i libri hereticali appresso di lui trouati esser da lui medemo fatti scritti, o da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare, onde scolpi se stesso dall'heresia, fatta pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli detti libri composti, dourà astringersi a manifestare gli autori; e nol facendo, farà egli riputato d'essi l'autore.

## CCXCIX.

**L**E parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che porciò ben

ben dice quel dottissimo Giurisdconsulto . N<sup>o</sup>m  
credendas est dixisse , quod non prius mente agitauerit.

## CCC.

**C**Olui , ch'è semplice heretico , a se stesso sola  
mente è noceuole ; ma quegli , ch'è maestr  
dell'heresie , non pure a se : ma anco a gli altri , an  
a tutta la Republica è cagione d'altissima rouina  
Adunque non solamente come heretico , ma com  
inimico della Republica deue con grandissimo rigo  
re esser punito .

## CONCHIUSIONE.

**T**V multuosamente , e però anche in parte con  
fusamente sonosi da noi prodotte l'armi di  
sopraposti auuertimenti , quali però slimiamo , no  
douer essere , se non di giouamento a chi vorrà tul  
taua seruirsene . In tanto non pur essi auuertimen  
ti , ma ogni altra cosa da noi scritta nella present  
operetta , vogliamo , che sia in tutto , e per tutta  
sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa  
Catolica , & Apostolica Romana , e del sacro Tribu  
nale della Santa Inquisitione ; essiendo noi pronti  
dar col sangue , e con la vita istessa chiarissimo li  
gno di quella somma , e suprema diuotione , & offe  
uanza , che all'vna , & all'altro portiamo , e porti  
remo fin'alla morte .

B<sup>e</sup>ne Optimo Maximo , Beatissime semper Virgini Mari<sup>i</sup>  
ac D<sup>e</sup>o Petro Martyri Lans , & honor in  
omne aiam.

CON-